

**49**

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Gennaio 1866.  
dal Ministro ~~dell'agricoltura~~ Giacomo Marineria

**O G G E T T O**

**Relatore**

Approvata nella tornata del

**186**

N<sup>o</sup> 440

363

## COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

1. Cancellieri	5. Davis
2. Ricci Pier	6. Pescetto
3. Ricci	7. Sante
4. Viscaya	8. Weonh fad
9. Cnaya	

## COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Ricci <sup>1917</sup>  
Segretario Pescetto  
Relatore Monchi <sup>1907</sup>

## **DISCUSSO NEGLI UFFICI**

it 21 Marzo 1866

## **PRESENTATA LA RELAZIONE**

## Approvata la Legge nella tornata del

## CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della marineria

(ANGIOLETTI)

*nella tornata del 29 gennaio 1866.*

### Modificazioni alla legge 28 luglio 1864

per la leva di mare.

**SIGNORI!** — La legge sulla leva di mare del 21 luglio 1861, dopo ricevuta la sanzione dell'esperienza, ed aver fatto buona pruova, per quanto riguarda i principii cardinali che la informano, richiede alcune non lievi modificazioni.

Convinto di questa necessità per lo esame degli studi già disposti dal mio predecessore, ho fatto compilare il progetto di legge che sottopongo al vostro esame, col quale nel riproporvi le modificazioni che nella seduta del 18 aprile 1864 vi furono presentate, senza che vi sia stato tempo di esaminarle e discuterle, vi propongo altre varianti che maggiori studi e la pubblicazione del nuovo Codice per la marina mercantile resero necessarie.

L'attuale legge obbliga al servizio militare marittimo tutti gl'inscritti nella leva di mare che sono nel ventunesimo anno di loro età. Questo principio obbliga il Governo a mantenere sotto le armi un numero d'individui determinato indipendentemente dalla sua volontà e dalle esigenze del bilancio; nè è a dire che si

possa, occorrendo, anticipare il congedo illimitato delle classi più antiche, poichè questo espediente priva la marina del personale migliore, la cui istruzione costò grande fatica e non poca spesa all'erario.

Ho esaminato s'era possibile stabilire per la leva di mare, com'è per l'esercito, la prima e la seconda categoria, e mi sono convinto che per la eccezionale condizione del marinaio, ciò non è possibile, o almeno non lo è senza perturbare grandemente gl'interessi della marina mercantile.

Visto d'altra parte che la leva di mare costituisce una eccezione alla legge comune, eccezione che solamente un'imperiosa necessità deve giustificare, mi è sembrato che riducendo l'applicazione di questa legge a quei soli individui che formando gli equipaggi delle navi mercantili non possono essere assoggettati alla legge comune, si verrebbe in ogni anno a chiamare tanti individui al servizio, per cui, nel complesso della durata della ferma, non si possederebbe in nessun caso un numero di marinai arruolati superiore ai minimi bisogni che possa avere la marina militare. Per effetto di tale principio ho creduto che i barcaioli e pescatori di costa e gli operai di qualunque mestiere non dovessero essere iscritti sulle liste della leva di mare e fossero invece sottoposti alla legge comune. Aggiungendo inoltre alla legge un articolo che dia facoltà alla marina di togliere dalla leva di terra (tra queste categorie a preferenza) quel numero d'individui che occorressero al completo dei suoi bisogni, si provvede alle esigenze della marina stessa col minimo danno possibile al principio dell'uguaglianza dei tributi, e più conformemente al prescritto dal nuovo Codice della marina mercantile il quale, dividendo in due categorie la gente di mare, designa precisamente nella prima categoria quelli pei quali si rende necessaria una legge di leva eccezionale.

Non debbo nascondervi che lo escludere dalla leva di mare gli operai carpentieri e calafati incontra la opposizione di molti i quali temono la decadenza di queste arti, se si distraggono gl'individui che vi si dedicano dal loro naturale mestiere.

Per me questa obbiezione non è di gran peso, perchè osservo in primo luogo che la leva di terra non chiama tutti al servizio, ma quelli solamente di prima categoria, e poi di questi la massima parte rientrano nel contingente che la marina, come si è detto, prenderebbe

sulla leva di terra. D'altronde siccome è dimostrata la convenienza che gli operai di servizio sieno ridotti al minimo possibile negli arsenali, e quindi in ogni anno non occorrendone che una piccola quota, non so se convenga spingere la protezione per queste arti fino alla quasi esenzione di detti operai dal tributo della leva, giacchè sarebbe necessario rinviare gli eccedenti, nello interesse dell'erario, in congedo illimitato.

Un secondo punto, che richiamava la mia attenzione, era quello della durata della ferma, e mi convinsi che la legge attuale obbligando la gente di mare a quattro anni di servizio sotto le armi e quindici di congedo illimitato, crea un'eccezione alla legge comune che, mentre aggrava la marina mercantile, non è di vantaggio alla marina militare.

A formare il buon marinaio, e specialmente il cannoniere di mare, occorre assai più lungo tempo che non per il soldato dell'esercito, ed occorre una spesa gravissima all'erario dello Stato; quindi sotto questo aspetto il portare da quattro a cinque anni il primo periodo della ferma non può che risultare vantaggioso al miglioramento degli equipaggi delle navi da guerra, mentre riducendo da 15 a soli 6 anni il secondo periodo della ferma stessa, si mette la gente di mare, rispetto alla leva, nella condizione di ogni altro cittadino, e si solleva la marina mercantile da un aggravio non indifferente.

Questo principio, già adottato nel progetto del mio predecessore, viene sanzionato nel presente progetto, ed a ciò mi decidi francamente quando considerai che in tal modo si sarebbe provveduto ai bisogni della marina in qualunque eccezionale evenienza.

Diffatti la esperienza fornita dalla leva del 1864, secondo lo specchio A che unisco alla presente relazione, ci dimostra che, eliminati i pescatori, operai, ecc., la gente di mare soggetta alla leva di cui discorriamo ci fornisce un contingente annuo di 1712 uomini, che per cinque anni danno 8560 uomini nel primo periodo della ferma; e calcolando che in una chiamata straordinaria delle classi in congedo illimitato non si potessero avere per le assenze che i due terzi degl'individui ad esse appartenenti, se ne raggiungerebbe un contingente non inferiore a 15,408.

Questo numero è sufficiente a provvedere, dalla parte essenzialmente marinaresca, i nostri equipaggi in qualunque straordinario armamento, poichè calco-

lando in essi questo elemento per due terzi, noi potremmo armare più che tutta l'attuale nostra forza navale.

Il bisogno di ritegner al servizio volontariamente il maggior numero dei sotto-ufficiali anziani, dai quali principalmente dipende la buona costituzione di una forza militare, induceva il ministro della guerra a presentarg al Parlamento un apposito progetto di legge tendente a costituire in loro vantaggio una speciale cassa militare. In marina, nel mentre i sotto-ufficiali hanno più incentivo a chiedere il loro congedo per i lucri che ad essi offre la navigazione mercantile, mi riusciva impossibile per la ristrettezza del numero, adottare il progetto del ministro della guerra. Invece, mentre nel progetto di bilancio del venturo anno ho proposto al Parlamento la introduzione del soprassoldo di anzianità, vi propongo in questo progetto di legge taluni vantaggi per gli assoldati anziani, pei quali non dubito ottenere dei favorevoli risultati.

Il nuovo Codice per la marina mercantile, con grandi vantaggi per l'erario e pel disbrigo degli affari della marina stessa, riuniva in un sol corpo le Capitanerie dei porti coi Consolati marittimi; questo fatto mi obbliga a proporvi una modifica corrispondente nella composizione del Consiglio di leva. Ritoccando la composizione del detto Consiglio ho creduto di sostituire in esso al membro consigliere comunale un consigliere provinciale, perchè gl'interessi dell'intero compartimento marittimo non fossero affidati esclusivamente alla rappresentanza comunale del capoluogo. Ed a proposito di Consiglio di leva debbo tenervi parola di un'altra importante modifica, che nello interesse della gente di mare e di un ben inteso discentramento si rendeva anche più necessaria dopo che il succitato nuovo Codice della marina mercantile costituendo i compartimenti marittimi dava loro un'estensione maggiore di quella che non avessero prima i circoscrizioni. Questa modifica consiste nel togliere l'obbligo agli iscritti di leva di recarsi tutti al capoluogo del compartimento. Considerando che tutta la gente di mare nel compire ventun anno è obbligata al servizio, ho ritenuto per principio che il Consiglio di leva non arruola, ma ch'è invece un tribunale chiamato a conoscere delle questioni di leva che non sono soggette ai tribunali ordinari, e quindi permettendo l'arruolamento

anche al capoluogo del circondario, vi propongo di lasciare al Consiglio di leva il giudicare delle esenzioni, delle riforme e dei casi dubbi di qualunque natura.

Posto tutto ciò, non dissimulandomi quanto sia grave il rimettere in discussione dopo solo cinque anni una legge così importante qual è quella della leva di mare, io pensava di proporvi soltanto le modificazioni di quegli articoli della legge del 1861, che trattavano le questioni di cui vi ho sopra ragionato; ma considerando che per le autorità chiamate all'esecuzione della legge risulta più facile la riproduzione della legge stessa con le introdotte modifiche, e visto che alcune parole andavano cambiate anche negli articoli non modificati per rendere più propriamente il pensiero del legislatore, come, per esempio, la sostituzione della parola *affrancazione* a quella di *liberazione*, ho creduto riproporvi intera la legge con a lato di ciascuno articolo il corrispondente da riprodursi o da modificarsi, locchè potrà servire a limitare la discussione ed accorciare il lavoro parlamentare.

Passo ora a ragionarvi partitamente dei diversi articoli del progetto:

Articoli 1 e 2. — Simili agli articoli 1, 2 e 152 della legge attuale, salvo qualche piccola variante di compilazione. Il 2º poi dovrebbe essere ancora modificato qualora andasse in vigore il nuovo Codice penale.

Articolo 3. — Identico.

Articolo 4. — Questo articolo racchiude la modifica cardinale della legge riguardante la limitazione degli individui soggetti ad essa, che sono gli ascritti alla prima categoria della gente di mare indicata nel nuovo Codice della marina mercantile. Di questa modifica avendo detto abbastanza, qui mi resta notare solamente che ho ridotto d'alquanto il periodo di navigazione necessario per essere iscritto nella leva, e ciò per mettere in corrispondenza la presente legge col citato Codice di marina mercantile.

Articolo 5. — Corrisponde agli articoli 10 ed 11 della legge attuale.

Articolo 6. — Corrisponde agli articoli 12 e 13 della legge attuale con variata redazione.

Articolo 7. — Corrisponde al 5.

Articolo 8. — Corrisponde al 14, vi è però variata la redazione ond'esprimerne più chiaramente il concetto.

Articolo 9. — Corrisponde all'articolo 15; se non

che ai consoli di marina stati aboliti, si sono sostituiti gli ufficiali di porto, e si è espresso in questo articolo anche il concetto che i capitani e gli ufficiali di porto sono quelli che arruolano e non i Consigli di leva.

Articolo 10. — Identico al 16.

Articolo 11. — Identico al 17 rettificando la citazione dell'articolo precedente e sostituendo alla denominazione di *circondario marittimo* quello di *compartimento marittimo*.

Articolo 12. — Corrisponde all'articolo 18 della legge attuale, però è variata la composizione del Consiglio di leva in conformità di quanto si è precedentemente esposto. Dell'assistenza del medico chirurgo non si è parlato nel presente articolo, questa prescrizione trovando posto più adatto all'articolo 23 del progetto.

Articoli 13 e 14. — Identico ai 19 e 20.

Articolo 15. — Corrisponde agli articoli 21 e 22 della legge attuale, solo si è esteso da 15 a 30 giorni il tempo utile per produrre i ricorsi, e ciò per maggiore facilità della gente di mare.

Articolo 16. — Identico al 23.

Articolo 17. — Corrisponde al 24 dell'attuale legge; però invece di dire che la leva di mare sarà chiamata al principio di ogni anno, si è detto che deve chiamarsi nei primi tre mesi, e ciò onde non possa prorogarsi ulteriormente questo tempo con danno delle contrattazioni della gente di mare che rimane in quel periodo nell'aspettativa di quella chiamata.

Articolo 18. — Corrisponde al 25 dell'attuale legge; però anche di questo si è dovuto variare la compilazione dietro il principio che l'arruolamento si effettua dai capitani ed ufficiali di porto e non dai Consigli di leva.

Articolo 19. — Corrisponde al 26 con variata compilazione e con un'aggiunta la quale stabilisce il tempo utile per il rimpatrio degl'inscritti che si trovano sbarcati all'estero.

Articolo 20. — Questo è un articolo nuovo introdotto per permettere agli inscritti marittimi di arruolarsi in un capolugno di compartimento che non sia il proprio, locchè è chiaro che costituisce un gran vantaggio a tutti quegli inscritti che si trovano in tale condizione.

Articolo 21. — Corrisponde al 27 con più precisa compilazione, e con un'aggiunta che tende a diminuire il numero dei renitenti, limitando la spedizione al-

l'estero degl'individui che sono per compiere l'età in (50)  
cui debbono adempiere all'obbligo della leva.

Articolo 22. — Corrisponde al 29 con una compilazione più chiara e determinata.

Articolo 23. — Conforme all'articolo 30 modificato però in modo da metterlo in armonia coi nuovi principii introdotti nel progetto.

Articoli 24, 25 e 26. — Identici ai 31, 32 e 33.

Articolo 27. — Corrisponde al 34 con l'aggiunta di un limite di 6 mesi per le rettifiche alle decisioni dei Consigli di leva che potessero operarsi dietro deliberazione del ministro.

Articolo 28. — Corrisponde al 35 con variata redazione e con l'estensione da 10 a 15 giorni del tempo utile per l'appello ai tribunali.

Articolo 29. — Corrisponde al 36, sostituito al consolle il capitano del porto.

Articolo 30. — Simile al 37; se non che il giorno della partenza non rimane più stabilito dal Consiglio di leva ma dall'autorità che sarà indicata nel regolamento.

Articoli 31, 32, 33 e 34. — Identici ai 38, 39, 40 e 41.

Articolo 35. — Corrisponde al 42; se non che invece del Consiglio vien data facoltà al suo presidente di rilasciare le dichiarazioni di riforma. Modifica questa necessaria una volta stabilito che il Consiglio non arruola.

Gli articoli da 36 a 50 corrispondono agli articoli da 43 a 59 della legge attuale. Questi articoli riguardanti tutta la materia relativa alle esenzioni si sono in parte modificati per renderli uniformi ai corrispondenti della legge sulla leva di terra, poichè in fatto di esenzione mi è sembrato che tutti i cittadini debbono essere ugualmente considerati. L'articolo 48 poi racchiude anche la disposizione contenuta nell'articolo 98 della legge attuale, colla differenza però che i volontari verrebbero così, in circostanza di eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, a ricevere eguale trattamento degli arruolati per motivo di leva: giacchè mi parve non vi sia ragione di favorire i primi a preferenza dei secondi, ed anche perchè il disposto dal menzionato articolo 98 poteva dar luogo ad arbitrio, che conviene sempre evitare.

Articolo 51. — Corrisponde al 79, senonchè ho variata la redazione ed ho sostituito alla parola *assento* quella più propria di *arruolamento*. Avrei anche voluto

rettificare il grave sconcio che si osserva nella legge attuale, la quale scambia il surrogato col surrogante, ma me ne sono astenuto poichè il fare altrimenti avrebbe generato un continuo equivoco con le prescrizioni della legge sulla leva di terra.

Articolo 52. — Identico all' 80.

Articolo 53. — Corrisponde all' 81 con variata compilazione.

Articolo 54. — Corrisponde all' 82, salvo le debite rettifiche di citazioni ed una compilazione più precisa.

Articoli 55 e 56. — Identici alli 83 ed 84.

Articolo 57.—Corrisponde all' 85 della legge attuale. A proposito di quest'articolo debbo francamente dichiarare alla Camera che i surrogati fanno generalmente così cattiva pruova che stando alle statistiche delle punizioni e dei disertori credo che le condizioni dei corpi militari sarebbero grandemente vantaggiate se si proibisse assolutamente la surrogazione ordinaria. Però venendosi in tal modo a limitare oltre misura la libertà dei cittadini, non ho pensato a proporvi una così radicale innovazione. Ma ho creduto conveniente circondare la surrogazione di tali cautele da mitigarne possibilmente i perniciosi effetti. E però ho richiesto nel surrogato in periodo di navigazione piuttosto esteso e l'obbligo di aver concorso e soddisfatto alla leva di mare.

Articolo 58. — Corrisponde all' 86, ma la parte di prezzo della surrogazione ritenuta per garanzia l'ho portata per le ragioni sopra espresse da 700 a 1000 lire oltre l'ammontare del primo corredo.

Articolo 59. — Identico all' 87.

Articolo 60.—Corrisponde all' 88 con variata redazione.

Articolo 61.—Corrisponde all'89; senonchè il tempo di servizio prestato dal surrogante non ho creduto diffarlo dal servizio del surrogato per compensare il Governo della perdita di un individuo già da lui istruito nel servizio.

Articolo 62. — Corrisponde al 90, salvo la variante della somma di garanzia.

Articoli 63 e 64. — Corrispondono al 91; però vi propongo che la garanzia per la surrogazione sia restituita al surrogato al termine della sua ferma, anzichè all'epoca in cui esce dal servizio, e sembrami inutile dimostrarvi le ragioni di equità che a ciò m'inducono.

Articolo 65. — Corrisponde al 92 con l'aggiunta che la responsabilità del surrogante vien limitata ad un

solo anno, com'è stabilito dalla legge sulla leva di terra.

Articolo 66. — Corrisponde al 93 con variata compilazione e con l'aggiunta del caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore.

Articoli da 67 a 75. — In questi articoli e ~~seguenti alla~~ parola *liberazione* venne sostituita quella più propria di *affrancazione*; la liberazione sembrandomi esprimere un concetto poco decoroso pel servizio militare. Questi articoli corrispondono a quelli da 60 a 78 della legge attuale, essi abbracciano tutta la materia dell'affrancazione e del riassoldamento.

Ho esposto più sopra il concetto generale che mi ha guidato nel variare le attuali prescrizioni della legge su questo riguardo. A raggiungere lo scopo prefissomi di ritenere al servizio, per quanto è possibile, i graduati ed i marinai di prima classe, vi propongo di permettere l'affrancazione dopo il primo periodo della ferma ordinaria per un altro periodo simile, smettendo dall'obbligo che hanno attualmente i riassoldati di contrarre la ferma speciale; come vi propongo di rilasciare ad essi il premio dell'affrancazione appena compita la ferma per la quale furono riassoldati. Oggi si vede non di rado che vecchi sott'ufficiali si congedano dal servizio unicamente per ritirare il suddetto premio. Vi propongo poi di stabilire alcune condizioni di navigazione per aver diritto al riassoldamento con premio, onde dei premi disponibili non profitino individui poco utili al Corpo Reali Equipaggi.

Un'altra modifica suggerita dall'esperienza è quella che dà facoltà ai congedati di rientrare col loro grado, purchè lo facciano entro il periodo di un anno dal loro congedo, poichè si verifica spessissimo che buoni sott'ufficiali si congedano per ritirare il premio dell'affrancazione o per qualche vana lusinga e poichè quantunque pentiti non rientrano nel corpo per la prescrizione dell'attuale legge, la quale non concede il riassoldamento che con un grado di meno.

Vi propongo ancora di stabilire la facoltà di un secondo riassoldamento con premio, ed impiegare il premio dell'affrancazione sul debito pubblico dello Stato anzichè alla cassa dei depositi e prestiti. Quest'ultima modifica se da una parte rende fuor di dubbio variabile il valore del capitale, arreca agli assoldati un gran vantaggio negli interessi annuali.

In ultimo troverete nel nuovo progetto stabilito che la quota da pagarsi agli assoldati nell'atto del riassoldamento è fissata a lire 1000 anzichè al quarto del premio come nella legge attuale, e che la somma rimanente sia corrisposta ai titolari alla scadenza della ferma e non all'epoca del congedo.

Articolo 76. — Quest'articolo corrisponde al 94 della legge attuale; però il limite di età per l'arruolamento volontario è portato da 30 a 32 anni ed a 40 per i graduati già al servizio della marina militare; per rimanente si è cercato rendere più precisa la compilazione di quest'articolo.

Articolo 77. — Corrisponde al 95; debbo però dichiarare che avrei voluto proporvi la esclusione degli stranieri dal servizio dello Stato, ma speciali considerazioni non avendomi fatto decidere per una tale radicale proposta, mi son limitato a proporvi che l'autorizzazione di arruolare gli esteri sia data al Ministero anzichè ai comandanti di dipartimento.

Articoli 78 e 79. — Identici ai 96 e 97.

Articoli 80 a 90. — Corrispondono agli articoli 101 a 114 dell'attuale legge. Questi articoli ed i seguenti trattano della durata della ferma. Io vi ho parlato in principio della grande modifica che vi propongo al riguardo perchè la gente di mare sia messa, per quanto è possibile, nella condizione della legge comune; voi troverete sviluppato questo principio negli articoli succitati con talune altre piccole variazioni tendenti sia a meglio precisare l'intenzione del legislatore, sia ad informare la legge a più liberali principii.

Per semplificare la vostra discussione noto che l'articolo 84 del progetto è identico al 105 della legge attuale, e l'articolo 90 al 114.

Articoli 91 e 92. — Con redazione più precisa corrispondono agli articoli 115 e 116.

Articolo 93. — Si è aggiunto per stabilire una prescrizione d'ordine non contemplata dalla legge attuale.

Articoli 94 e 95. — Corrispondono alla seconda parte dell'articolo 118 ed all'articolo 117 della legge attuale con redazione meglio precisata.

Articolo 96. — Si è aggiunto per contemplare i casi della surrogazione nelle leve straordinarie.

Articoli 97 e 98. — Corrispondono agli articoli 119 ed alla prima parte dell'articolo 118 con redazione variata come sopra.

Articolo 99. — Questo nuovo articolo stabilisce che il

servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sia computato in isconto della ferma ordinaria o speciale, quale principio di equità non mi pare abbia bisogno di essere dimostrato.

Articolo 100. — Corrisponde al 120 con più precisa compilazione.

Articoli 101 a 104. — Questi articoli sono aggiunti per stabilire l'assegnazione al servizio di mare d'individui provenienti dalla leva di terra. In principio della presente relazione vi ho data ragione di questa disposizione, la quale sta per avere abbandonate alla leva di terra parecchie categorie che oggi fan parte della leva di mare.

Articolo 105. — Corrisponde al 122 con un'aggiunta penale per chi vien riconosciuto autore o complice di frodi o raggiri per sottrazione alla leva di mare.

Articolo 106. — Identico al 124.

Articolo 107. — Corrisponde al 125 più precisamente redatto.

Articoli 108, 109, 110 e 111. — Identici ai 126, 127, 128 e 129.

Articolo 112. — Corrisponde al 130 con la variante proveniente dal principio che non arruola il Consiglio di leva, e con un'aggiunta per i renitenti arrestati o presentati volontariamente, dopo i limiti prescritti.

Articoli 113, 114. — Corrispondono ai 131 e 132; se non che sono corrette le citazioni, ed al titolo di *Console di marina* è sostituito quello di *Capitano di porto*.

Articolo 115. — Identico al 133.

Articolo 116. — Corrisponde al 134; però la idea del legislatore è più esattamente spiegata.

Articolo 117. — Corrisponde al 135 con l'aggiunta che i ministri del culto sono considerati come i pubblici uffiziali qualora trovati delinquenti per reato di leva.

Articolo 118. — Corrisponde al 136; solo però alla parola *esentati* si è sostituita quella più propria di *cancellati*.

Articolo 119. — Identico al 137.

Articolo 120. — Corrisponde al 138 con la sostituzione delle parole *riassoldamento con premio* a quelle di *assoldamento di anziani e di volontari*.

Articolo 121. — Corrisponde al 139 con la variante che sono considerati come renitenti e puniti i marinari ricercati all'estero dai comandanti dei bastimenti dello Stato che si sottraggono alla chiamata, e solo vengono considerati come disertori quando appartengono al-

l'armata di mare in congedo illimitato o in licenza temporaria. La legge attuale considerando tutti come disertori non mi sembra giusta.

Articolo 122. — Corrisponde al 140; però stabilisce la diversità di trattamento derivante dalle considerazioni di cui nel precedente articolo; e determina la pena senza lasciarla tra limiti difficili a precisare.

Articolo 123. — Identico al 142.

Vi propongo finalmente di sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 58, 99, 100, 106, 109, 110, 112, 121, 123, 141 e tutte le disposizioni transitorie dell'attuale legge, sia perchè taluni di essi non han più ragione di essere, sia perchè altri trattano parti piuttosto di materie regolamentari.

Datovi così ragionato conto sì dei principii generali che informano il progetto, come delle varianti di ciascuno articolo, non mi rimane che raccomandarlo alla vostra approvazione perchè ho la coscienza ch'esso nel soddisfare ai bisogni della marina militare, apporterà dei grandi benefici alla marina mercantile.

## PROGETTO DI LEGGE

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 1.

L'armata di mare si recluta per mezzo delle leve, o con gli arruolamenti volontari a tenore della presente legge.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nella sua esecuzione.

## Art. 2.

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati, od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del ministro della marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

## Art. 3.

Non sono ammessi a far parte della armata di mare gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui aiutante.

## TITOLO II.

## DELLE LEVE DI MARE.

## CAPO I. — DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA LEVA.

## Art. 4.

Sono soggetti alla leva di mare e devono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello

## Articoli corrispondenti della legge 28 luglio 1861.

## Art. 1.

L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente.

## Art. 152.

Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge.

## Art. 2.

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministero della marina.

## Art. 3.

*Identico al qui contro.*

## Art. 4.

Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello

**Stato iscritti fra la gente di mare di prima categoria,** che abbiano esercitato la navigazione o la pesca in alto mare od all'estero per diciotto mesi dopo la loro iscrizione, ovvero la navigazione di lungo corso o di grande cabottaggio per mesi nove dopo l'età di anni sedici compiti.

#### Art. 5.

Il termine utile per comprovar l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro al quale gl' iscritti compiono il ventunesimo d'età.

Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'inscritto compie il ventunesimo anno di età, questo termine rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

#### Art. 6.

Coloro che al primo giorno dell'anno, entro il quale compiono il ventunesimo d'età, ovvero al tempo della chiamata per la leva di terra colla classe a cui appartengono, quando essa avvenga anteriormente al detto giorno, risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, se esista la presunzione che siasi da essi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 4. Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente sarà scorso un tempo sufficiente perchè possano aver compiuto l'esercizio predetto.

#### Art. 7.

Gl' iscritti sulle liste della leva di mare sono distinti per classe. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

#### Art. 8.

Niun iscritto sulle liste della leva di mare può navigare con bandiera estera od espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, a meno

Stato i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia *costiera* che in alto mare ed all'estero, il mestiere di *barcaiuolo* dei *porti* e *spiagge*, o le arti di maestro ed operaio d'*ascia* e di *calafato*, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro.

Sono parimente soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare e sono iscritti sulle matricole della marinieria.

#### Art. 10.

Il termine utile per comprovar l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gl' iscritti compiono il 21° di età.

#### Art. 11.

Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'inscritto compie il 21° di età, il termine per le prove, di cui all'articolo precede te, rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

#### Art. 12.

Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo di esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6.

#### Art. 13.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, sarà trascorso un tempo sufficiente perchè possano avere compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

#### Art. 5.

Gli iscritti della leva di mare sono distinti per classe.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

#### Art. 14.

Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o

che si uniformi alle condizioni stabilite dal regolamento di cui è cenno nell'articolo 1.

**CAPO II. — DELLE PERSONE INCARICATE DELLE OPERAZIONI DELLA LEVA.**

**Art. 9.**

Il ministro della marina provvede e soprintende alla leva.

La leva di mare è in ogni compartimento marittimo affidata al capitano di porto, coadiuvato dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nelcompartimento.

**Art. 10.**

Spetta ai tribunali ordinari:

1º Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2º Definire le questioni di controversa cittadinanza e di età;

3º Pronunciare su contesi diritti civili e di fighazione.

**Art. 11.**

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'articolo 10, sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun compartimento marittimo.

**Art. 12.**

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, e composto di un ufficiale di porto, che fa le veci di presidente in sua assenza, di un consigliere provinciale designato dal Consiglio della provincia a cui appartiene il capoluogo del compartimento marittimo, del sindaco o di un assessore in sua vece da esso designato e di un capitano della marina mercantile designato dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un segretario assunto fra gli impiegati della capitaneria.

**Art. 13.**

Il Consiglio decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso

di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, indipendentemente però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla marina mercantile per la generalità della gente di mare.

**Art. 15.**

Il Ministero della marina provvede e soprintende alla leva per mezzo dei consolati di marina.

**Art. 16.**

*Identico al qui contro.*

**Art. 17.**

Le quistioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'articolo 16 sono attribuite ad un Consiglio di leva in ciascun circondario marittimo.

**Art. 18.**

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto del sindaco o di un assessore in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio di leva tiene le sue sedute da designarsi dal Consiglio comunale stesso, di un ufficiale di porto del circondario e di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un medico chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un segretario assunto fra gli impiegati del consolato.

**Art. 19.**

*Identico al qui contro.*

il presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare.

## Art. 14.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

## Art. 15.

Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà avversi ricorso al Ministero della marina, entro trenta giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi non sospendono gli effetti delle decisioni.

Il ministro potrà annullare le decisioni dei Consigli di leva, sentito il parere del Consiglio di ammiraglato.

## CAPO III. — DELLO ESEGUIMENTO DELLA LEVA.

## Art. 16.

Gli individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21° di loro età.

## Art. 17.

Nei primi tre mesi di ogni anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, pubblicheranno in ogni comune marittimo compreso nella loro giurisdizione, la lista degl'inscritti chiamati alla leva di mare, ed il relativo manifesto.

## Art. 18.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui nell'articolo precedente gli inscritti che siano alle case loro devono presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio compartimento, od all'ufficio di porto del proprio circondario marittimo per essere arruolati, od al Consiglio di leva del compartimento per far valere i loro diritti ad esenzione, o addurre i motivi che avessero per la riforma, come altresì per esporre domande o reclami.

Coloro che fossero nel regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione alle coste del regno, devono presentarsi nel termine di un mese.

## Art. 19.

Quelli che facessero parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale in navigazione all'estero ed ancorato in porto estero devono presentarsi, al ritorno del bastimento, entro i termini sopraindicati di quindici

## Art. 20.

*Identico al qui contro.*

## Art. 21.

Contro le decisioni dei Consigli di leva potrà avversi ricorso al Ministero della marina entro 15 giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni.

## Art. 22.

Il Ministero potrà annullare le decisioni del Consiglio di leva, anche di ufficio, sentito il parere del Consiglio di ammiraglato.

## Art. 23.

*Identico al qui contro.*

## Art. 24.

Al principio di ogni anno i consoli di marina pubblicheranno la lista degli inscritti chiamati alla leva.

## Art. 25.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gli inscritti che trovansi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario per essere sottoposti all'assento o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese.

## Art. 26.

Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga

giorni o di un mese, secondochè lo approdo abbia luogo nel compartimento di loro inscrizione od in altro compartimento.

Coloro che al tempo della pubblicazione della leva si trovassero sbarcati all'estero dovranno rimpatriare entro sei mesi, se si trovino in paesi d'Europa, e prima della fine dell'anno se fuori di Europa, e presentarsi dopo il loro arrivo, nel termine stabilito per coloro che si trovano nello Stato alla pubblicazione della leva o che vi giungono durante l'anno.

La presentazione non dovrà in verun dei casi indicati nel presente articolo protrarsi oltre il mese di dicembre dell'anno in cui fu pubblicata la leva.

#### Art. 20.

Gli inscritti potranno anche presentarsi, per essere arruolati, alla capitaneria di porto del Compartimento in cui si trovassero al tempo della pubblicazione dell'ordine di leva od in cui avesse luogo il loro arrivo.

Per l'esenzione però, come per la riforma, la surrogazione e l'affrancazione dovranno ricorrere al Consiglio di leva del proprio compartimento.

#### Art. 21.

Nell'anno che precede la chiamata degl'inscritti alla leva, ed infino a che questa non abbia avuto luogo gli amministratori di marina modereranno gradatamente gl'imbarchi degl'inscritti medesimi in modo che la loro presentazione non venga ad essere soverchiamente protratta.

Gli ufficiali consolari all'estero impediranno che gli inscritti chiamati a soddisfare all'obbligo della leva passino da un bastimento all'altro quando con ciò venga ritardata la loro presentazione.

#### Art. 22.

Gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare surrogati o domandare l'affrancazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degl'inscritti del proprio circondario.

#### Art. 23.

Il Consiglio delibera sulle domande di riforma o di esenzione;

Ammette le surrogazioni e pronuncia l'affrancazione in conformità della presente legge;

in un punto del proprio circondario marittimo, e di un mese se in altro circondario.

In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre.

#### Art. 27.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alla chiamata della leva.

#### Art. 29.

Gli inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal regolamento pel solo oggetto di comprovare il diritto all'esenzione.

#### Art. 30.

Il Consiglio procede all'esame degl'inscritti che domandano riforma od esenzione;

Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente legge;

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Alla riforma deve precedere l'esame personale che ha luogo per mezzo dei medici chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 24.

I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione dei documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 25.

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare i suoi diritti all'esenzione, il Consiglio gli assegna il tempo entro cui dovrà farli valere.

Art. 26.

Agli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio allorché vi sono richiesti, viene sospeso l'arruolamento per deliberazione del Consiglio fino a che quei motivi siano cessati.

Art. 27.

Trascorsi sei mesi gli iscritti che sono riformati od esentati non possono più esser richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito nello articolo 110 della presente legge.

Art. 28.

Saranno accordati quindici giorni di tempo, per promuovere il giudizio dei tribunali ordinari, agli iscritti i quali prima d'essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva, o della loro designazione al servizio, per motivi indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 10.

Si sosponderà poi la partenza pel Corpo, o si farà luogo al provvisorio rinvio di quelli che, già arruolati, abbiano entro il termine di quindici giorni dallo arruolamento sporto reale a all'autorità giudiziaria per motivi sopra accennati.

Art. 29.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante in contraddittorio del capitano di porto, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Il capitano di porto è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei medici chirurghi chiamati dal Consiglio.

Art. 31.

*Identico al qui contro.*

Art. 32.

*Identico al qui contro.*

Art. 33.

*Identico al qui contro.*

Art. 34.

Gli iscritti che sono riformati od esentati non possono più essere richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito nell'articolo 128 della presente legge.

Art. 35.

Allora quando gli iscritti, entro dieci giorni dalla loro designazione al servizio, porranno richiami ai tribunali ordinari sulla legalità della loro designazione, per motivi di cittadinanza, di età, di diritti civili, o di figliazione, si sosponderà ogni decisione a loro riguardo fino all'emanazione del giudizio.

Art. 36.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Il console è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto il quale terrà luogo di mandato.

## Art. 30.

Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti all'arruolamento ed avviati al corpo, pel giorno che sarà stabilito.

## Art. 31.

Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al corpo nel termine prefisso, sono dichiarati disertori.

## CAPO IV. — DELLE RIFORME.

## Art. 32.

Sono riformati gli iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare marittimo.

Le infermità e i difetti che esimono dal servizio militare marittimo saranno descritti in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 33.

Gli iscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi, e se anche allora risultino inabili, sono riformati.

Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'iscritto si avvisasse verso la guarigione, proverrà di altri sei mesi la decisione definitiva.

## Art. 34.

Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.

## Art. 35.

Il presidente del Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

## CAPO V. — DELLE ESENZIONI.

## Art. 36.

Va esente dal servizio l'iscritto che al giorno della pubblicazione dell'ordine di leva si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio di padre vivente ;  
 2° Unico figlio, o figlio primogenito od in mancanza di figli nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settuagesimo anno di età ;

## Art. 37.

Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo assento ed avviati al corpo pel giorno che sarà stabilito dal Consiglio.

## Art. 38.

*Identico al qui contro.*

## Art. 39.

*Identico al qui contro.*

## Art. 40.

*Identico al qui contro.*

## Art. 41.

*Identico al qui contro.*

## Art. 42.

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

## Art. 43.

Va esente dal servizio l'iscritto che al giorno in cui dovrebbe essere sottoposto all'arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età ;  
 2° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54 della presente legge ;  
 3° Unico figlio, o figlio primogenito od in mancanza

3º Primogenito consanguineo di orfani di padre e di madre, ovvero quegli i cui fratelli e sorelle consanguinei che lo precedono in età, parimente orfani di padre e madre, si trovino in alcuna delle condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 45.

Art. 37.

Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godrà della esenzione, e la sorte deciderà quale dei due debba essere arruolato.

Se però all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avrà più luogo dovendo essere arruolato l'altro fratello.

Art. 38.

Le esenzioni, di cui agli articoli 36 e 50, devono essere richieste con atto autentico dal membro della famiglia a favore del quale è accordata l'esenzione.

Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia, od altro impedimento.

Art. 39.

È parimenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato purchè quest'ultimo:

1º Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio, o di vivandiere, o non serva nella qualità di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 71, non sia addetto ai servizi sedentanei che saranno specificati nel regolamento;

2º Non sia arruolato per effetto di leva marittima straordinaria in tempo di pace;

3º Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dello arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina.

di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno d'età;

4º Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello od i fratelli consanguinei che lo precedono in età si trovino nelle condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 del citato articolo 54.

Art. 46.

L'esenzione contemplata al numero 4 dell'articolo 43 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 54.

Art. 44.

*Identico al qui contro.*

Art. 45.

*Identico al qui contro.*

Art. 47.

È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1º Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellaio o di vivandiere, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 97;

2º Non sia arruolato nel Corpo Reali Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3º Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arruolamento ordinario o per punizione in un Corpo di disciplina;

4º Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

## Art. 40.

È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

- 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;
- 2° Morto mentre era sotto le armi;
- 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;
- 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di surrogato ordinario.

## Art. 41.

L'esenzione pei titoli di cui nei precedenti articoli 39 e 40 non sarà applicata in quei casi nei quali accordandola, il numero dei fratelli viventi, esentati per gli stessi titoli, venga a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure posti in ritiro o morti per le cause enunciate nel predetto articolo 40.

Sono considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sansi invocate dai fratelli viventi, i quali avevano diritto a profitarne e furono invece riformati o dispensati a tenore dell'articolo 98 della legge sul reclutamento dell'esercito, eccetto che quelle esenzioni non invocate avessero loro competuto pei disposto dai numeri 2 e 3 dell'articolo 36.

## Art. 42.

Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'articolo 33.

## Art. 43.

Non possono conseguire l'esenzione:

- 1° Gli spurii o coloro a cui si applichi l'articolo 195 del Codice civile;
- 2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi o naturali del comune loro padre.

## Art. 48.

È pure esente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia:

- 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;
- 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;
- 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio;
- 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, o di surrogato ordinario.

## Art. 49.

L'esenzione, di cui nei precedenti articoli 47 e 48, non sarà applicata in quei casi in cui, accordandola, il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio, o in ritiro per ferita od infermità dipendenti dal servizio.

Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati.

Non sarà però calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso siasi trovato nel caso di non approfitarne pei motivi sovraccennati di riforma o di dispensa.

## Art. 50.

La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente articolo 49 non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedente leva nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'articolo 43.

## Art. 51.

*Identico al qui contro.*

## Art. 52.

*Identico al qui contro*, tranne la citazione dell'articolo del Codice.

## Art. 44.

I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine.

## Art. 45.

Nello stabilire il diritto d'un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti, o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

## Art. 46.

Nello stabilimento del diritto alla esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.

## Art. 47.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito od arruolato al servizio di mare per leva straordinaria in tempo di pace non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tali categorie, ma egli stesso è provvisto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio od al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

## Art. 48.

Il militare della regia marina, sia che provenga dalla leva, che da volontario arruolamento, ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando per eventi sopravvenuti in famiglia posteriormente all'assento risulti in una delle infra espresse condizioni e sia richiamato nel seno della famiglia nel modo indicato all'articolo 38:

## Art. 53.

*Identico al qui contro.*

## Art. 54.

Nello stabilire il diritto d'un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

La circostanza definita nel numero 3 non è presa in considerazione se non viene constatata con ordinato di notorietà della Giunta municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'iscritto davanti al Consiglio.

## Art. 55.

*Identico al qui contro.*

## Art. 56.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso sarà provvisto di congedo tostochè il fratello sarà assentato.

## Art. 57.

Il sott'ufficiale, il marinaio ed operaio può, in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal re l'assoluto congedo, quando per eventi sopravvenuti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

1º Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2º Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

3º Unico figlio maschio il cui padre vedovo anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 45;

4º Unico figlio maschio di madre vedova, e, in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5º Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di questo articolo non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 45, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito.

#### Art. 49.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari. Ne sono parimenti esclusi i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII, e i disertori, sebbene graziati.

#### Art. 50.

L'inscritto, il quale nel giorno della pubblicazione dell'ordine di leva non aveva diritto ad esenzione, se per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'ordine stesso e prima del suo arruolamento risulti in alcuno dei casi espressi nell'articolo 48, è dal Consiglio di leva esentato dal servizio.

### CAPO VI. — DELLE SURROGAZIONI.

#### Art. 51.

Si può surrogare prima dell'arruolamento e dopo l'arruolamento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso, innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio d'amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

#### Art. 52.

La surrogazione si dice *di fratello* allorchè un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice *ordinaria*.

2º Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

3º Unico figlio maschio di padre cieco d'ambò gli occhi;

4º Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5º Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

#### Art. 98.

Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruola volontario, egli può essere ammesso per determinazione del ministro di marina al conseguimento del congedo assoluto.

#### Art. 59.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VI, e i disertori, sebbene graziati.

#### Art. 79.

L'inscritto può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

#### Art. 80.

*Identico al qui contro.*

## Art. 53.

Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII, i militari che servono per punizione, e i disertori sebbene graziati.

## Art. 54.

Il surrogato di fratello deve:

- 1° Essere idoneo al militare servizio marittimo;
- 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 6 e 9 dell'articolo 57, e se fu militare, soddisfare al prescritto dei numeri 8 e 9 dello stesso articolo;
- 3° Avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;
- 4° Aver soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e quando per età non vi sia ancora soggetto, comprovare di avere le condizioni per esservi ascritto.

## Art. 55.

Nel caso preveduto dal numero 4 del precedente articolo il fratello surrogante nella leva della sua classe rappresenta il fratello surrogato, tanto per diritti quanto per le obbligazioni.

## Art. 56.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba rimanere al corpo per un tempo eguale a quella parte di ferma che a tenore dell'articolo 80 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

## Art. 57.

Il surrogato ordinario deve:

- 1° Avere concorso e soddisfatto alla leva di mare;
- 2° Avere acquistato tre anni di navigazione al lungo corso od al grande cabottaggio come marinaio;
- 3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
- 4° Non avere oltrepassato il trentaduesimo anno di età;
- 5° Non essere stato riformato in occasione di leva, né giudicato inabile al corpo;
- 6° Presentare attestazioni di buona condotta;
- 7° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta al corpo da cui fu congedato e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

## Art. 81.

Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 77.

## Art. 82.

Il surrogato di fratello deve:

- 1° Essere idoneo al servizio militare marittimo;
- 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7 e 10 dell'articolo 85, e se fu militare soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;
- 3° Non oltrepassare l'età prescritta per le surrogazioni ordinarie;
- 4° Provare di aver soddisfatto all'obbligo della leva e, quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.

## Art. 83.

*Identico al qui contro.*

## Art. 84.

*Identico al qui contro.*

## Art. 85.

Il surrogato ordinario deve:

- 1° Essere ascritto alla gente di mare;
- 2° Aver soddisfatto all'obbligo della leva;
- 3° Essere di costituzione robusta e non aver alcuna specie di infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
- 4° Non aver oltrepassato il 32° anno d'età;
- 5° Non essere stato riformato in occasione di leva, né giudicato inabile al corpo;
- 6° Avere l'esercizio di navigazione o di mestiere, o di arti marittime indicato all'articolo 4;
- 7° Presentare attestazioni di buona condotta;
- 8° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto alla in-

8º Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

9º Non aver incorso condanne penali dai tribunali ordinari o marittimi, o dai Consigli di guerra.

Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma degli articoli 36 e 50, e quelli che furono congedati a norma dell'articolo 48, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu accordata l'esenzione o l'assoluto congedo consentono che essi imprendano la surrogazione.

#### Art. 58.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile, le stipulazioni particolari tra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 1000, oltre l'ammontare del primo corredo, nella tesoreria provinciale se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo se è fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

#### Art. 59.

Gli atti di surrogazione si compiono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

#### Art. 60.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione o infermità preesistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del com-partimento marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo.

#### Art. 61.

La ferma del surrogato ordinario è sempre per in-

scrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o di diserzione;

9º Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

10º Non aver incorso condanna penale da tribunali ordinari e marittimi, o dai consigli di guerra.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'intendente del circondario.

Gli individui che in occasione delle chiamate della rispettiva loro classe, furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 43 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, consentono che essi imprendano la surrogazione.

#### Art. 86.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 700 nella tesoreria del circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella Cassa d'amministrazione del corpo, se dessa è fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

#### Art. 87.

*Identico al qui contro.*

#### Art. 88.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo, sia dal Comandante di esso Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, o infermità preesistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio è immediatamente provveduto di congedo.

#### Art. 89.

La ferma di surrogato ordinario si compie con un

tero quella speciale di anni otto stabilita dall'articolo 80, qualunque sia il servizio prestato dal surrogante.

Art. 62.

Le lire 1000 di cui all'articolo 58, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al corpo, sono fatte passare alla cassa dei depositi e prestiti e fruttano interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge sulla detta cassa.

La somma rappresentante il valore del primo credito è computata nel conto della massa del surrogato.

Art. 63.

I surrogati ordinari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

- 1° Quando abbiano ultimata la loro ferma;
- 2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
- 3° Quando siano promossi ufficiali.

In caso di morte del surrogato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 64.

Per tutto il tempo in cui i surrogati ordinari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, lo ammontare degli interessi è devoluto alle casse degl'invalidi della marina mercantile ed è ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito delle lire 1000 di cui all'articolo 63, il quale è parimenti devoluto per intero alle casse degl'invalidi di marina come sopra.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 65.

Il surrogato ordinario disertore, quando anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degl'invalidi di marina le somme che ancora gli rimanessero da pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Quest'obbligo non è imposto al surrogante nel caso che la diserzione sia avvenuta dentro l'anno dal giorno dell'arruolamento ed egli stesso abbia assunto personalmente il servizio o fornito un nuovo surrogato.

servizio continuo sotto le armi di otto anni, dai quali si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al corpo meno di quattro anni.

Art. 90.

La somma di cui all'articolo 86, è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al Corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta Cassa.

Art. 91.

Il disposto degli articoli 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari.

*Articolo suddetto.*

Art. 92.

Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

## Art. 66.

Le surrogazioni sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia decaduto prima di giungere al corpo;

2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'articolo 60.

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine di un anno a cominciare dal giorno dello arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 1000 di cui all'articolo 62.

**CAPO VII. — DELL'AFFRANCAZIONE  
E DEL RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.**

## Art. 67.

Gli iscritti di leva ed i militari che, a tenore del Capo VI, Titolo II, hanno facoltà di surrogare, possono ottenere l'affrancazione dal servizio militare marittimo pagando la somma che sarà annualmente fissata per decreto reale, e che dovrà servire per riassoldare militari anziani a tenore degli articoli 68, 69, 70, 72 e 73.

Il numero delle affrancazioni dovrà annualmente pareggiare il numero dei riassoldamenti con premio.

Gli iscritti di leva hanno la preferenza nell'ottenere l'affrancazione.

In tempo di guerra l'affrancazione dei militari è sospesa.

Potrà anche essere sospesa in qualsiasi tempo per disposizione del ministro della Marina, quando le domande di affrancazione degli iscritti di leva siano per superare od eguagliare il numero dei militari aspiranti al riassoldamento con premio.

## Art. 68.

I militari di bassa forza in servizio attivo nell'armata, che abbiano compito 5 anni di effettivo servizio sotto le armi dopo l'età d'anni 20 compiti e non servano in qualità di surrogati ordinari, possono essere

## Art. 93.

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia decaduto prima di giungere al Corpo;

2° Quando egli sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto dell'articolo 88;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della Legge;

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 600 di cui al secondo alinea dell'articolo 90.

**CAPO VI. — DELLA LIBERAZIONE.**

## Art. 60.

I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 94 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldati.

## Art. 61.

I sottufficiali, marinari ed operai a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purchè:

1° Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinai od operai, e di anni 40 se sottufficiali timonieri, o secondi maestri d'ascia, dei calafati o dei lavoranti nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

2° Siano di buona condotta;

3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

## Art. 62.

Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora riuniscano le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino nelle condizioni qui sotto specificate.

1º Siano di buona condotta;

2º Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;

3º Abbiano acquistato due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra, uno dei quali durante gli ultimi 5 anni del loro servizio;

4º Non oltrepassino l'età d'anni 40 se graduati e di 35 se non graduati.

I militari che avendo preso parte ad una guerra non poterono per cagione di questa ottenere il riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra, a tale riassoldamento quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta.

#### Art. 69.

Anche i militari congedati per fine di ferma possono essere riassoldati con premio quando riuniscano le condizioni dello articolo precedente.

Essi potranno essere accolti col loro grado quando si presentino allo arruolamento entro un anno dalla data del licenziamento.

Il termine durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Inoltre l'accettazione col primitivo grado non avrà luogo se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra guerreggiata.

#### Art. 70.

I militari provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina, nei quali si riceve educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorchè abbiano compito la ferma di 8 anni a cui sono tenuti.

#### Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso lo assoldamento con premio.

#### Art. 72.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma che è di anni 5 pei graduati e pei marinari di 1 classe, e di 8 anni per gli altri.

A questa ferma vanno annessi i seguenti vantaggi:

1º Un assegno alla massa del riassoldato non minore di lire 200;

2º La somma di lire 1000 posta a disposizione del riassoldato nella cassa del corpo;

3º Una cartella nominativa di rendita sul debito pubblico dello Stato, rappresentante il prezzo di una af-

#### Art. 63.

Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizione.

#### Art. 64.

Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti che possono essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

#### Art. 65.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per decreto reale, e deve versarsi dall'iscritto nella Tesoreria del circondario del suo domicilio.

#### Art. 66.

Decadono dal beneficio della liberazione gli iscritti che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento.

#### Art. 67.

Gli iscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine della domanda da essi presentata.

Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte deciderà quali fra le domande sporte nello stesso giorno siano da preferirsi.

#### Art. 68.

In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza; e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento.

#### Art. 69.

Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arrolamento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso; e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono correre in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62.

#### Art. 70.

Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ul-

françazione, meno la somma assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato come ai numeri 1 e 2.

La cartella di rendita è conservata nella cassa del corpo, e gli interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'amministrazione del corpo.

Essa costituisce un credito a favore del riassoldato che ne è titolare, sotto la riserva di cui negli articoli 74 e 75.

#### Art. 73.

I militari dell'armata non graduati, che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio possono essere ammessi ad un secondo riassoldamento con premio alle stesse condizioni di cui agli articoli 68 e 72.

I graduati possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, ed alle medesime condizioni del primo.

#### Art. 74.

I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al numero 3 dello articolo 72.

1° Quando abbiano terminata la loro ferma;

2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario.

Quando siano promossi ufficiali gli assoldati con premio ritireranno quella parte del credito che corrisponde al tempo di servizio prestato per effetto del riassoldamento.

In tal caso l'anno in comincia si considera finito.

Il rimanente del premio passa a beneficio delle casse degli invalidi della marina mercantile, ed è fra esse ripartito nel modo indicato all'articolo 64.

In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

#### Art. 75.

I militari riassoldati con premio, che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai tribunali ordinari o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli dei benefici del riassoldamento, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, e perderanno ogni diritto sul credito di cui al numero 3 dell'articolo 72, il quale sarà devoluto alle casse degl'invalidi della marina mercantile e fra esse ripartito come all'articolo 74.

Costoro dovranno seguire la sorte della loro classe di leva nella ferma ordinaria, e quando abbiano già

riamente in aspettazione, ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

#### Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani.

Lo conseguiscono nulladimeno quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuto la loro ferma.

Coloro che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire lo assoldamento.

Però al termine della guerra saranno protratti, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'articolo 61, per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunto i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra.

#### Art. 72.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati all'articolo 74.

#### Art. 73.

Il premio è così ripartito:

Lire 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge sulla Cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di arrolamento.

#### Art. 74.

Gli assoldati anziani e volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

2° Se vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Se siano promossi ufficiali.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte, nel qual caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

prestato 8 anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, tranne in tempo di guerra.

## Art. 75.

Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è devoluto alla Cassa degli invalidi di marina del circondario marittimo cui appartiene l'assoldato, ed in mancanza all'erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in vista dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

## Art. 76.

Indipendentemente dalle operazioni della leva la liberazione può essere ammessa dal ministro della marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli.

## Art. 77.

Non possono conseguire la liberazione:

- 1° Gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto;
- 2° I disertori sebbene graziati.

## Art. 78.

Gli assoldamenti dei volontari, quando seguissero in contravvenzione al disposto dell'articolo 60, sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

## TITOLO III.

## DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI.

## Art. 76.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nella marina militare quando so disfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il 17<sup>o</sup> anno di età e non oltrepassato il 32<sup>o</sup>.

Coloro che furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma possono essere am-

## Art. 94.

Per essere ammessi a contrarre arruolamento volontario come marinai od operaio, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

- 1° Siano cittadini dello Stato;
- 2° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, e non oltrepassato il trentesimo;
- 3° Abbiano attitudine fisica al servizio;

messi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non erano graduati, e di 40 se graduati, e nei modi e condizioni di cui al secondo e terzo paragrafo dell'articolo 69;

2° Abbiano attitudine fisica al servizio; e quelli che non hanno mai servito nella marina da guerra comprovino di aver acquistato l'esercizio di cui all'articolo 4;

3° Non siano stati riformati in occasione di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo;

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

5° Producano l'attestazione indicata al n° 6 dell'articolo 57, e se furono militari producano eziandio il foglio dell'assoluto congedo ed il certificato di cui al n° 7 dello stesso articolo;

6° Non abbiano incorso condanna a pena criminale, o correzionale per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna penale dai tribunali marittimi e militari;

7° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza d'entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia, ed in mancanza di quest'ultimo da due più prossimi congiunti;

8° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di avervi adempiuto.

#### Art. 77.

Gli stranieri possono contrarre volontario arruolamento coll'autorizzazione del ministro della marina.

#### Art. 78.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo.

#### Art. 79.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa.

4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare;

5° Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'articolo 2 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, od a multa, per furto, truffa, appropriazioni indebite ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazioni a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanne di tribunali militari.

Le disposizioni del suddetto paragrafo possono, per decisione del ministro della marina, applicarsi anche al caso in cui le penalità ivi riferite siano state pronunciate da tribunali esteri;

6° Producano l'attestazione di cui all'articolo 85, e se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

8° Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

9° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, comprovino di avervi adempiuto.

#### Art. 95.

Le persone non contemplate nel numero 1 dell'articolo 94 possono contrarre arroloamento volontario mediante autorizzazione dei comandanti generali dei dipartimenti marittimi.

#### Art. 96.

*Identico al qui contro.*

#### Art. 97.

*Identico al qui contro.*

## TITOLO IV.

## DELLA DURATA DELLA FERMA.

## Art. 80.

La ferma di servizio è di due specie: ordinaria e speciale.

Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La durata della ferma ordinaria è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

La ferma speciale è di anni otto, e si compie per intero sotto le armi.

## Art. 81.

Contraggono la ferma ordinaria quelli che sono arruolati per effetto della leva ordinaria e quelli che si arruolano volontariamente prima del tempo della leva.

Contraggono la ferma speciale i surrogati ordinari, i volontari che si arruolano dopo la leva, gli omessi in occasione di leva, i quali si fossero presentati all'arruolamento dopo cinque anni da quello entro cui furono arruolati i loro coetanei, i renitenti di cui all'articolo 112, e tutti quelli altri che sono incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110.

## Art. 82.

I volontari provenienti dalle scuole o dagli istituti militari della marina contraggono la ferma speciale. Essa prende decorrenza dal giorno della uscita dalla scuola od istituto, dopo l'età di 17 anni compiti.

## Art. 83.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma speciale i militari arruolati per quella ordinaria, che ne facciano domanda a condizione che abbiano a rimanere ancora in servizio per un termine non minore di tre anni.

## Art. 101.

La ferma di servizio è di due specie, ordinaria, cioè, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni e si compie per intero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli iscritti marittimi arruolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già iscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arrolassero prima di essere iscritti sulle liste per la leva di mare.

*Articolo sudetto.*

## Art. 102.

La ferma dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo di età, decorre dal primo gennaio di questo anno.

## Art. 103.

È in facoltà del Governo di ammettere alla ferma speciale gli iscritti chiamati alla leva ordinaria i militari già arruolati per la ferma ordinaria ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. A compimento della ferma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compierono il ven-

tunesimo di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato.

Art. 105.

*Identico al qui contro.*

Art. 84.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in stato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, né quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, né il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 85.

Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sott'ufficiali e gli altri individui della bassa forza sono provvveduti di congedo assoluto, a meno che vengano ammessi a contrarre una nuova ferma per un tempo non minore di anni tre, o siano riassoldati con premio a tenore del capo VII titolo 2°.

Art. 86.

Qualora in alcune categorie della bassa forza dell'armata di mare il numero degli uomini presenti eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno rilasciate licenze temporanee agli individui arruolati per la ferma ordinaria che contino maggior tempo di permanenza sotto le armi e non si trovino imbarcati.

I militari in licenza temporanea dovranno restituirsi al corpo allo spirare della licenza, ed anche prima ad un cenno delle autorità.

Essi potranno dedicarsi alla navigazione del Mediterraneo; quando ne riportino una licenza speciale potranno anche dedicarsi ad altri viaggi.

Art. 87.

I militari in congedo illimitato possono per ordine del Ministero essere richiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinari armamenti o lavori negli arsenali o cantieri, ed in altre emergenze del servizio.

Il regolamento determinerà le rassegne a cui potranno essere chiamati i militari della reale marina in congedo illimitato, e le condizioni sotto le quali essi potranno dedicarsi all'esercizio della navigazione.

Art. 88.

In occasione di richiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che ufficialmente risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla

Art. 104.

I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Art. 107.

Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sott'ufficiali marinari ed operai sono provvveduti di assoluto congedo a meno che siano ammessi a contrarre una nuova.

Art. 111.

Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che conteranno maggior tempo di servizio o che si troveranno in una delle condizioni previste dall'articolo 57.

Art. 113.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purchè non giun-

84

chiamata infino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Quelli che si trovassero al servizio di barche da pesca all'estero otterranno un congruo termine per ripatriare.

Art. 89.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato quan-  
tunque abbiano compita la loro ferma, non sono con-  
gedati che al ritorno del bastimento in un porto del  
regno.

Art. 90.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto o di essere  
mandati in congedo illimitato è sospeso in tempo di  
guerra.

## TITOLO V.

### DELLA LEVA STRAORDINARIA DI MARE.

Art. 91.

Le leve straordinarie pel servizio di mare sono ad  
ogni volta autorizzate per legge in casi di straordinari  
armamenti.

Esse hanno luogo sugl'inscritti fra la gente di mare  
di prima categoria.

Art. 92.

Sono soggetti alla leva di mare straordinaria, senza  
riguardo al periodo di esercizio prescritto all'articolo 4,  
tutti gli inscritti non ancora richiesti alla leva ordina-  
ria, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straor-  
dinaria compiono il 18°, il 19° e il 20° anno di loro età.

Art. 93.

La presentazione degl'inscritti chiamati alla leva  
straordinaria deve aver luogo entro quindici giorni  
dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se trovinsi in  
patria od a bordo dei bastimenti nelle acque dello  
Stato. Entro quindici giorni del loro arrivo se trovinsi  
all'estero od in navigazione.

Art. 94.

È applicabile agl'inscritti della leva straordinaria  
la provvisoria dispensa, di cui all'articolo 88, quando  
risultino ne i casi ivi specificati; ed è estesa a coloro ezian-

gano in un porto o rada dello Stato prima del congedo  
della loro classe.

Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe  
stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno  
essere obbligati a servire per un tempo corrispondente  
a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati  
presenti.

Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbar-  
cati sopra barche da pesca all'estero otterranno un  
congruo tempo per ripatriare.

Art. 108.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quan-  
tunque abbiano compiuta la loro ferma non sono con-  
gedati che al ritorno del bastimento in un porto di ar-  
mamento dello Stato.

Art. 114.

*Identico al qui contro.*

Art. 115.

Le leve straordinarie sono autorizzate per legge.

Art. 116.

Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli in-  
scritti sulle matricole della gente di mare appartenenti  
alle classi dai 18 a 20 anni inclusivamente, ancorchè  
non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12.

Art. 118 (2<sup>a</sup> parte).

È applicata agl'inscritti della leva straordinaria la  
provvisoria dispensa accordata coll'articolo 113 ai mi-  
litari in congedo illimitato allorchè, venendo chiamata

dio che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per una straordinaria leva, regolarmente si trovasse sbarcati all'estero o facienti parte regolarmente dell'equipaggio di bastimenti stranieri.

Art. 95.

Le cause che danno luogo ad esenzione e riforma nelle leve ordinarie, valgono per l'esenzione e riforma nelle straordinarie colle norme che verranno determinate dal regolamento.

Art. 96.

Sono ammesse le surrogazioni ordinarie e di fratello nelle leve straordinarie alle condizioni stabilite dal capo VI, titolo II.

Art. 97.

L'arruolamento di leva straordinaria ha luogo per la sola durata dei bisogni che hanno provocata la leva.

Art. 98.

Gli individui presi al servizio di mare per effetto di leva straordinaria rimangono definitivamente iscritti a quella ordinaria, e dovranno essere cancellati dalla leva di terra.

Art. 99.

Il tempo di servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sarà computato in isconto della ferma speciale o del primo periodo della ferma ordinaria, quando l'inscritto dovesse essere confermato o ritornare al servizio per causa della leva ordinaria.

Art. 100.

I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risieda un ufficiale consolare dello Stato, il preceppo dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

I comandanti anzidetti potranno anche assoldare marinai stranieri, a' patti da convenirsi nell'atto dell'arruolamento.

sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati.

Art. 117.

Saranno applicati alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni.

Art. 119.

Essi non contraggono ferma di servizio e sono trattenuti sotto le armi finchè dura il bisogno.

Art. 118 (1<sup>a</sup> parte).

Gli individui arruolati per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

Art. 120.

I comandanti dei bastimenti dello Stato che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risiede un ufficiale consolare dello Stato, il preceppo dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

## TITOLO VI.

ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO DI MARE  
D'INDIVIDUI PROVENIENTI DALLA LEVA DI TERRA.

## Art. 101.

In occasione dell'eseguimento di ciascuna leva di terra sarà determinato, di concerto fra il Ministero della marina e quello della guerra, il numero d'uomini da assegnarsi al servizio della marina in aggiunta a quelli provenienti dalla leva di mare.

## Art. 102.

Gli uomini da assegnarsi alla marina saranno prelevati dal contingente di prima categoria dei comuni posti al litorale o sulle rive dei laghi e fiumi con preferenza di scelta fra i marinai, barcaioli, pescatori ed operai delle arti marittime o in altre categorie in ragione dei bisogni della marina militare.

Essi saranno incorporati nella marina per la ferma ordinaria o per la speciale di cui all'articolo 89, secondochè, per effetto della leva di terra, abbiano assunto la ferma provinciale o quella d'ordinanza.

## Art. 103.

Nella legge annuale della leva di terra sarà indicata la quota di contingente di prima categoria da assegnarsi al servizio di mare.

## Art. 104.

Gli individui ammessi nel corpo della regia marina, provenienti dalla leva di terra o dai corpi dell'esercito, rimangono soggetti alle disposizioni della presente legge come quelli che provengono dalla leva di mare in quanto alla ferma, ai congedi, all'affrancazione ed alla surrogazione posteriori all'arruolamento.

## TITOLO VII.

## DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI.

## Art. 105.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti di cui all'articolo 4, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500,

## Art. 122.

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato a quella di terra, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire 500 salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovane che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi e raggiri è condannato alla stessa pena, e dopo che l'abbia scontata sarà fatto inscrivere capo-lista della prima classe della leva di terra da chiamarsi se sia stato indebitamente ascritto alla leva di mare: sarà invece arruolato al servizio di mare se indebitamente era stato abbandonato alla leva di terra.

Art. 106.

Gli autori e complici dell'omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane cancellato quale inscritto marittimo dalla leva di terra sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

L'inscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena.

Art. 107.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti colla reclusione.

Art. 108.

La frode nella surrogazione è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 109.

Gli inscritti che scientemente producono documenti falsi od infedeli, non possono godere di esenzione per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 110.

Gli inscritti colpevoli d'essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arruolati per la ferma speciale.

I medici, chirurghi, flebotomi, speziali che siansi resi complici di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 111.

Gli inscritti che abbiano simulato infermità od im-

Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena.

Art. 124.

*Identico al qui contro.*

Art. 125.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione.

Art. 126.

*Identico al qui contro.*

Art. 127.

*Identico al qui contro.*

Art. 128.

*Identico al qui contro.*

Art. 129.

*Identico al qui contro.*

perfezioni al fine di conseguire la riforma non possono godere di esenzione.

Art. 112.

Gli iscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi all'autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio (nei casi in cui ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nei termini stabiliti agli articoli 18, 19 e 93 sono considerati e puniti come renitenti.

Gli iscritti, che, trascorsi quei termini, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima del'arresto o della presentazione.

Art. 113.

La lista dei renitenti è pubblicata dal capitano di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Art. 114.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal capitano di porto del compartimento marittimo a cui appartengono denunciati all'autorità giudiziaria la quale procede contro di essi in conformità dell'articolo 115.

Il capitano di porto fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 115.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei e prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre a sei mesi.

I renitenti inabili al servizio sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio, trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra.

Art. 116.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono tosto riesaminati, se riconosciuti idonei sono arruolati e diretti al corpo, e riformati in caso d'inabilità al servizio militare. Gli assolti però sono ammessi a far valere i diritti alla esen-

Art. 130.

Gli iscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare (nei casi in cui ciò è permesso), per soddisfare all'obbligo della leva, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifesto di chiamata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti.

Art. 131.

La lista dei renitenti è pubblicata dal console di marina al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Art. 132.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal console di marina del circondario marittimo, a cui appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'articolo 133.

Il console di marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 133.

*Identico al qui contro.*

Art. 134.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti idonei, sono mandati all'arrolamento.

zione che potessero loro competere in base agli articoli 36, 39, 40 e 50.

Art. 117.

Chiunque abbia scienemente nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scienemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 118.

Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degli individui cancellati come marittimi dalla leva di terra, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 119.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 120.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, riassoldamento con premio oppostamente al disposto dalla legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia della durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arruolamenti volontari, è punito, come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 135.

Chiunque abbia scienemente nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scienemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arrolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 136.

Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degl'individui esentati come marittimi dalla leva di terra, ed il reato di renitenza, non danno luogo a prescrizione.

Art. 137.

*Identico al qui contro.*

Art. 138.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di anziani o di volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli arrolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

## Art. 121.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai ricercati pel servizio, di cui all'articolo 100, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'armata di mare come militari in congedo illimitato od in licenza temporanea saranno considerati e puniti come disertori.

## Art. 122.

I marinai precettati all'estero in senso del citato articolo 100, i quali rendessero necessario l'uso della forza per costringerli al richiesto servizio, vi saranno trattenuti per un tempo doppio di quello che vi rimanessero gli altri dimostratisi obbedienti all'invito. Questo servizio sarà aumentato di un anno se il preceitto abbia avuto luogo in tempo di guerra.

Se poi appartenessero all'armata di mare saranno puniti come colpevoli di tentata diserzione.

## Art. 123.

In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esenzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

## Art. 139.

Saranno considerati e puniti come disertori i marinai ricercati pel servizio di cui all'articolo 120, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarvisi.

## Art. 140.

I marinari precettati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligassero ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio, saranno trattenuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, né maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'articolo 120.

Il servizio di punizione sarà doppio se il preceitto abbia avuto luogo in tempo di guerra.

## Art. 142.

*Identico al qui contro.*

*Articoli soppressi.*

## Art. 6.

Il tempo di esercizio delle varie arti e professioni marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

## Art. 7.

I marinari, i pescatori ed i barcaiuoli saranno arruolati con la qualità di marinari.

I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti con quella di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'articolo 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinari o come operai.

## Art. 8.

Gli individui arruolati come operai, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato si applicassero alla navigazione, faranno passaggio alla categoria dei marinari, quando risulti che abbiano acquistato sei mesi di esercizio di navigazione.

## Art. 9.

Il regolamento determinerà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti.

## Art. 58.

Il sotto-ufficiale, marinaro od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compito l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamata sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minori di anni 16.

## CAPO VI. — TIT. II. — DELLA LIBERAZIONE.

*(Sostituito il capitolo dell'affrancazione ed assoldamento con premio. — Vedi pag. 27.)*

## Art. 99.

È ammesso l'arrolamento volontario, in qualità di novizi e mozzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il dodicesimo e non oltrepassino il quindicesimo anno d'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate da regolamento.

## Art. 100.

Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arrolati ed i loro tutori autorizzati dal consiglio di famiglia, del cui consenso all'arrolamento dovrà farsi constare in conformità del numero 8 dell'articolo 94, richiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il diciassettesimo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'amministrazione marittima dal di dell'arrolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento.

## Art. 106.

Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per imprendere l'arte del macchinista contraggono la ferma speciale a partire dal 21° anno di età, con che al loro passaggio a macchinisti contraggano l'obbligo di servire sei anni oltre a quelli della ferma speciale.

Gli allievi operai, che per cattiva condotta od incapacità non potessero pervenire al grado di allievi macchinisti, saranno incorporati come semplici operai con una ferma di 10 anni a contare dal 21° anno di loro età.

## Art. 109.

È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mozzi, per cattiva condotta e per

inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di 17 anni; questi giovani contraggono la ferma speciale al paro dei volontari di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo 101.

Art. 110.

Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio dal primo di gennaio dell'anno in cui compierono il 21° di loro età, ottengono in tempo di pace, l'assoluto congedo.

Potranno però essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiuti gli otto anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata.

Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione, per ottenere il congedo.

Art. 112.

Il richiamo sotto le armi degl'individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge.

Art. 121.

Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della leva di mare, potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purchè non abbiano compiuto il 40° anno di età.

Costoro non saranno sottoposti allo arruolamento e riceveranno in ragione della loro abilità la mercede giornaliera stabilità dalle tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare.

Art. 123.

La disposizione dell'articolo precedente non infirma quelle portate dalle leggi sul reclutamento dell'esercito nel caso di omissione eziandio delle liste della leva di terra.

Art. 141.

Gli operai che senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale od altro stabilimento marittimo, giusta l'articolo 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso, incorreranno in una multa di lire 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo 15 giorni, nella pena eziandio del carcere da un mese a sei.

*Si omettono le disposizioni transitorie di cui si propone la soppressione.*

### Quadro A

## RIASSUNTO GENERALE

delle operazioni della leva marittima effettuatisi sulla classe dei navi nell'anno 1843 — Situazione a tutto il 31 agosto 1865

1900 50

H. H.

Proprio a legge - presentata dal Ministro  
della Marina / Angiolieri

Modificazioni alla Legge 28. luglio 1961.  
per la lotta al mare

Tomata del 29. Junio 1866.

Chapman

<sup>7</sup> sono nel 21°

1  
Peter  
Wip

Quaroli Signoriss

La legge sulla lera di mare del  
21. luglio 1861, dopo ricevuta la  
sanzione dell'esperienza, ed aver fatto  
buona prova per quanto riguarda  
i principii cardinali che la informa-  
no, richiede alcune non lievi modifi-  
cazioni -

Courante di questa necessità per  
lo esame degli Studii già disposti  
dal mio predecessore, ho fatto compi-  
tare il progetto (ci legge che settepon-  
te al resto esame, col quale nel ripre-  
porri le modificazioni che nella seduta  
del 18. aprile 1864 si furono presentate,  
senza che vi sia stata tempo di es-  
aminarle e discuterle, vi propongo altre  
varianti che maggiori Studii e la pub-  
blicazione del nuovo codice per la ma-  
ritua mercantile restere necessarie.

L'attuale legge obbliga al servizio militare marittimo tutti gli ineriti nella terra di mare che ~~tempio~~  
sono il 24<sup>mo</sup> anno di loro età. — Questo principio obbliga il governo a mantenere sotto le armi un numero d'individui determinato indipendentemente dalla sua volontà ed alle esigenze del bilancio, ne è a dire che si possa.

occorreva, anticipare il conguo militare delle classi più antiche, poichè questo riservante prima la marina del personale migliore, la cui istruzione costò grande fatica, e non poca spesa all'erario.

Ho esaminato s'era possibile stabilire per la sera di mare com'è per l'esercito la 1<sup>ma</sup> e la 2<sup>da</sup> categoria, e mi sono convinto che per la eccezionale condizione del marinaro, ciò non è possibile, e altresì non lo è senza perturbare gravemente gli interessi della marina mercantile.

Visto d'altra parte che la sera di mare costituisce un'eccezione alla legge comune, eccezione che solamente un'imperiosa necessità deve giustificare, mi è sembrato che riducendo l'applicazione di questa legge a quei soli individui che formano gli equipaggi delle navi mercantili non possono essere assoggettati alla legge comune, si verrebbe in ogni modo a chiamare tanti individui al servizio, per cui, nel complesso della curata della flotta, non si possederebbe in nessun varo un numero di marinari arruolati superiore ai minimi bisogni che possa avere la Marina militare. Per effetto di tale principio ho creduto che i barcamoli e portatori di testa e gli operai di qualche mestiere dovessero essere cancellati dalle liste della sera di mare sotto i punti alla legge comune. Aggiungendo in seguito alla legge un articolo che inoltre

*non dovessero essere inseriti nelle*

*e fossero invece sottoposti*

2

Qui facoltà alla Marina di togliere col  
la leva di terra (tra queste categorie a  
preferenza), quel numero di individui  
che occorressero al completo dei suoi  
bisogni. Si provvede alle esigenze  
della Marina stessa col minimo dan-  
no possibile al principio dell'igua-  
gianza dei tributi, e più conformemen-  
te al prescritto dal nuovo codice della  
Marina Mercantile, il quale dividendo  
in due categorie la gente di mare  
designa ~~sempre~~ precisamente nella prima cate-  
goria quelli per quali ~~farebbe necessaria~~ ~~accorre una legge~~  
~~fulla di leva eccezionale~~

Non debbo nascondersi che lo iscludere  
dalla leva di mare gli operai carpentieri e  
calafati incontrà la opposizione di molti  
i quali temono la decaduta di queste  
arti, se si distruggono gli individui che vi  
si dedicano dal loro naturale mestiere.  
Per me questa obiezione non ~~ha~~ <sup>è di gran peso</sup> un po' ~~ma~~  
perchè offerro in primo luogo che la leva  
di terra non chiama tutti al servizio,  
ma quelli solamente di prima categoria,  
e poi di questi la massima parte rientrano  
nel contingente che la Marina  
come si è detto prende sulla leva di  
terra. D'altronde siccome è dimostrata  
la convenienza che gli operai di servizio  
sieno ridotti al minimo possibile ne  
gli arsenali, e quindi ogni anno non  
occorrendone che una piccola quota, non  
so se conviene spingere la protezione per  
queste arti fino alla quasi esenzione  
di detti operai dal tributo della leva.  
Un secondo punto che richiamava

giacchè farebbe necessario riunire gli eccedenti, nello  
interesse dell'Erau, in congedo illimitato.

la mia attenzione era quello della durata della ferma, e mi convinse che la legge attuale obbligando la gente di mare a quattro anni di servizio sotto le armi e quindici di congedo illimitato, crea un'eccezione alla legge comune che, mentre aggrava la marina mercantile, non è di vantaggio alla Marina militare.

A formare il buon Marinaro, e specialmente il camponiere di mare occorre assai più lungo tempo che non per il soldato dell'Esercito, ed occorre una spesa gravissima all'Esercito dello Stato; quindi sotto questo aspetto il portare da quattro a cinque anni il primo periodo della ferma non può che risultare vantaggioso al miglioramento degli equipaggi delle navi da guerra, mentre riduendo da 15 a soli 6 anni il secondo periodo della ferma stessa, si mette la gente di mare rispetto alla leva nella condizione di ogni altro cittadino, e solleva la marina mercantile da un aggrario non indifferente.

Questo principio già adottato nel progetto del mio predecessore, viene salvaguardato nel presente progetto, ed a ciò mi decisi francamente quando considerai che in tal modo si sarebbe provveduto ai bisogni della Marina in qualsunque eccezionale circostanza.

Di fatti la esperienza fornita dalla leva del 1864, secondo lo Specchio A che unisce alla presente inolazione, dimostra che eliminati i pescatori, operai, &c. la gente di mare soggetta alla leva

Gaffori

Di cui discorriamo ci fornisce un continuo annuo di 1712 uomini che per cinque anni danno 8560 uomini nel primo periodo della serva; e calcolando che in una giornata straordinaria delle clas-si in congedo illimitato non si potessero avere per le assenze che i due terzi degli individui ad esse appartenenti, si ne raggiungerebbe un contingente non inferiore a 15408.

Questo numero è sufficiente a provvedere, nella parte essenzialmente marinesca, i nostri equipaggi in qualunque straordinario armamento, poichè calcolando in essi questo elemento per due terzi, noi potremmo armare più che tutta l'attuale nostra forza navale.

Il bisogno di ritenere al servizio volontariamente il maggior numero dei sottuffiziali anziani, dai quali principalmente dipende la buona costituzione di una forza militare, induceva il Ministro della Guerra a presentare al Parlamento un apposito progetto di legge tendente a costituire in loro vantaggio una speciale cassa militare. In Marina mentre i sottuffiziali hanno più incentivo a chiedere il loro congedo per i luci che ad essi offre la navigazione mercantile, mi risulta impossibile per la ristrettezza del numero adottare il progetto del Ministro della Guerra. Tuttavia mentre nel progetto di bilancio del venturo anno ho proposto al Parlamento la introduzione del soprastollo di anzianità, ti propongo

in questo progetto di legge taluni vantaggi per gli assoldati anziani, per quali non dubito ottenerne dei favorevoli risultati.

Il nuovo Codice per la Marina mercantile con grandi vantaggi per l'erario e pel distriquo degli affari della Marina stessa, riunira in un sol corpo le capitanerie dei porti coi Consolati marittimi questo fatto mi obbliga a proporvi una modifica corrispondente nella composizione del Consiglio di leva.

Ritoccardo la composizione del detto Consiglio ho creduto di sostituire in esso al membro Consigliere comunale un Consigliere provinciale, perchè gli interessi dell'intero ~~compartimento~~ marittimo non fossero affidati esclusivamente alla rappresentanza comunale del capo luogo.

Ed a proposito di Consiglio di leva debbo tenervi parola di un'altra importante modifica che nello interesse della gente di mare e di un ben inteso discensoramento si rendeva anche più necessaria. Dopo che il succitato nuovo Codice della Marina mercantile costituendo i ~~compartimenti~~ marittimi dava ~~l'obbligo~~ un confine del ~~compartimento~~ marittimo, estensione maggiore di quella che non era egli. Questa modifica consiste nel togliere

l'obbligo agli iscritti di leva di recarsi tutti al capo luogo del ~~compartimento~~.

Considerando che tutta la gente di mare nel compiere ventun anno è obbligata al servizio, ho ritenuto per principio che il Consiglio di leva non arruola; ma chi è in rice un tribunale chiamato a conoscere delle quistioni di leva

1. prima i Consiglieri

## Delle riforme

che non sono soggette ai tribunali ordinari e quindi permettendo l'arrobbamento anche al capo luogo del Circondario propongo di lasciare al Consiglio di Città il giudicare delle cause e dei dubbi di qualunque natura.

Posto tutto ciò, non dissimulandomi quanto sia grave il rimettere in discussione dopo solo cinque anni una legge così importante qual è quella della Città di mare, io pensavo di proporre soltanto le modificazioni di quegli articoli della legge del 1861 che trattavano le questioni di cui vi ho sopra ragionato, ma considerando che per le autorità chiamate all'esecuzione della legge risulta più facile la riproduzione della legge stessa con le introdotte modifiche, e visto che alcune parole andaranno cambiate anche negli articoli non modificati per rendere più propriamente il pensiero del legislatore, come p. e. la sostituzione della parola *affiancazione* a quella di *liberazione* = ho creduto riproporri intera la legge con a lato di ciascuno articolo il corrispondente da riprodursi o da modificarsi, locchè potrà servire a limitare la discussione ed accorciare il lavoro parlamentare.

Passo ora a ragionarvi partitamente dei diversi articoli del progetto.

*Articolo 1. e 2.* - Simili agli articoli 1, 2, e 152 della legge attuale fatto qualche piccola

*dovrebbe essere ancora modificato qualora andasse in vigore il nuovo Codice Penale.* Articolo 3.º - Identico

Articolo 4.º - Questo articolo racchiude la modifica

cardinale della legge riguardante la limitazione degli individui <sup>che sono già assorbiti</sup> soggetti ad essa, alla prima categoria della gente di mare indicata nel nuovo codice della Marina Mercantile. Di questa modifica avendo detto abbastanza, qui mi resta notare solamente che ho ridotto <sup>di alquanto</sup> ~~a metà~~ il periodo di navigazione necessaria per essere iscritto nella leva e ciò per mettere in corrispondenza la presente legge col citato codice di Marina mercantile.

Articolo 5º. — Corrisponde agli articoli 10. ed 11. della legge attuale.

Articolo 6º. — Corrisponde agli articoli 12. e 13. della legge attuale con variata redazione.

Articolo 7º. — Corrisponde al 5º.

Articolo 8º. — Corrisponde al 14. vi è però variata la redazione onde esprimerne più chiaramente il concetto.

Articolo 9º. — Corrisponde all'articolo 15. se non che ai Consoli di Marina Stati aboliti si sono sostituiti gli Ufficiali di porto, e vi è espresso in questo articolo anche il concetto che i Capitani e gli Ufficiali di porto sono quelli che arrollano e non i consigli di leva.

Articolo 10<sup>mo</sup>. — Identico al 16<sup>mo</sup>.

Articolo 11<sup>mo</sup>. — Identico al 17<sup>mo</sup> rettificando la distinzione dell'articolo precedente e sostituendo alla denominazione di consolare marittimo quello di comitato marittimo.

Articolo 12º. — Corrisponde all'Articolo 18. della legge attuale però è variata la composizione del Consiglio di leva in conformità di quanto si è precedentemente

6 re) mmo

esposto. Dell'assistenza del medico chirurgo non si è parlato nel presente articolo, questa prescrizione trovando posto più adatto all'articolo 23. del progetto.

Articolo 13. et 14. Identico al 19 e 20.

Articolo 15. Corrisponde agli articoli 21 e 22. della legge attuale solo si è esteso da 15 a 30 giorni il tempo utile per produrre i ricorsi e ciò per maggiore facilità della gente di mare.

Articolo 16. - Identico al 23.

Articolo 17. - Corrisponde al 24<sup>mo</sup> dell'attuale legge, però inisce di dire che la leva di mare farà chiamata al principio di ogni anno, si è detto che deve chiamarsi nei primi tre mesi, e ciò onde non possa prorogarsi ulteriormente questo tempo con danno delle contrattazioni della gente di mare che rimane in quel periodo nell'aspettativa di quella chiamata.

Articolo 18. - Corrisponde al 25. dell'attuale legge però anche di questo si è doruto variare la compilazione dietro il principio che l'arrollamento si effettua dai Capitani ed ufficiali di porto e non dai consigli di leva.

Articolo 19. Corrisponde al 26. con variata compilazione e con un aggiunta la quale stabilisce il tempo utile per il rimpatrio degli iscritti che si trovano sbarcati all'estero.

Articolo 20. Questo è un articolo nuovo, introdotto per permettere agli iscritti marittimi di arrollarsi in un capo luogo di com partimento che non sia il proprio.

forch'è è chiaro che costituise un gran vantaggio a tutti quegl'inscritti che si trovano in tale condizione.

Articolo 21. Corrisponde al 27 con più precisa compilazione, e con un'aggiunta che tende a diminuire il numero dei reclutanti, limitando la spedizione all'estero degli individui che sono per compiere l'età in cui debbono adempiere all'obbligo della leva.

Articolo 22. Corrisponde al 29 con una compilazione più chiara e determinata.

\* Art. 23. Conforme all'art. 30. modificato però in modo da metterlo in armonia coi nuovi principi introdotti nel progetto.

Articolo 24, 25 e 26. Identici al 31, 32. e 33.

Articolo 27. Corrisponde al 34 con l'aggiunta di un limite di 6 mesi per le rettifiche alle decisioni dei Consigli di leva che potessero operarsi dietro deliberazione del Ministro.

Articolo 28. Corrisponde al 35. con variata redazione e con la estensione da 10. a 15. giorni del tempo utile per l'appello ai tribunali.

Articolo 29. Corrisponde al 36. Sostituito al Consolle il Capitano del porto.

Articolo 30. Simile al 37. Se non che il giorno della partenza non rimane più stabilito dal Consiglio di leva ma dall'autorità che farà indicata nel Regolamento.

Articoli 31, 32, 33, e 34. Identici al 38, 39, 40, e 41.

Articolo 35. Corrisponde al 42. Se non che invece del Consiglio viene data facoltà al suo presidente di rilasciare le dichiarazioni di riforma. Modifica questa necessaria una volta stabilita che il consiglio non arrotta.

Gli Articoli da 36. a 50. Corrispondono agli articoli da 43. a 59. della legge attuale. Questi articoli riguardanti tutta la materia relativa

6  
L'art<sup>o</sup> 48. poi racchiude anche la disposiz<sup>o</sup> contenuta nell'art<sup>o</sup> 98. della legge attuale, colla differenza però che i volontari verrebbero così in circostanza di eventi sopravvenuti in famiglia posteriormente all'assenso, a ricevere eguale trattamento degli arruolati per motivo di leva; giacchè mi parre non vi sia ragione di favorire Articolo 51 i primi a preferenza dei secondi, ed anche perchè il disposto dal menzionato art<sup>o</sup> 98. poteva dar luogo ad arbitrio che conviene sempre evitare.

alle esenzioni si sono in parte modificati per renderli uniformi ai corrispondenti della legge sulla leva di terra, poichè in fatto di esenzione mi è sembrato che tutti i cittadini debbano essere ugualmente considerati. ▲

Corrisponde al 79 se non che ho variata la redazione ed ho sostituito alla parola assenso quella più propria di arruolamento. Avrei anche voluto rettificare il grave sconcio che si osserva nella legge attuale la quale scambia il surrogato col surrogante, ma me ne sono astemuto poichè il fare altrimenti avrebbe generato un continuo equivoco con le prescrizioni della legge sulla leva di terra.

Articolo 52. - Identico al 80<sup>mo</sup>

Id 53. - Corrisponde al 81 con variata compilazione.

Id 54. - Corrisponde al 82. salvo le debite rettifiche di citazioni ed una compilazione più precisa.

Articoli 55 e 56. Identici ad 83. ed 84.

Id 57. - Corrisponde al 85. della legge attuale, a proposito di questo articolo debbo frantamente dichiarare alla Camera che i surrogati fanno generalmente così cattiva prova che stando alle statistiche delle punizioni e dei disertori credo che le condizioni dei corpi militari farebbero grandemente vantaggiose se si proibisse assolutamente la surrogazione ordinaria. Però venendosi in tal modo a limitare oltre misura la libertà dei cittadini, non

ho pensato a proporri una così radicale  
miserazione. Ma ho creduto conveniente  
se circondare la surrogazione di tali  
cautele da mitigarne possibilmente  
i perniciosi effetti. E però ho richie-  
sto nel surrogato un periodo di na-  
vigazione piuttosto esteso e l'obbligo  
di aver concorso e soddisfatto alla legge  
di mare.

Articolo 58. - Corrisponde al 86. ma la parte di pre-  
zzo della surrogazione ritenuta per  
garezia l'ho portata per le ragioni  
sopra espresse da 700 a 1000 lire oltre  
l'ammontare del primo corredo.

Articolo 59. Identico al 87.

Articolo 60. Corrisponde al 88 con variata reda-  
zione.

Articolo 61. Corrisponde al 89. se non che il tempo  
di servizio prestato dal surrogante  
non ho creduto diffalcarlo dal servizio  
del surrogato per compensare il  
governo della perdita di un indi-  
duo già da lui istruito nel servizio.

Articolo 62. Corrisponde al 90. salvo la variante  
della somma di garezia.

Articoli 63 e 64. Corrispondono al 91 però vi propon-  
go che la garezia per la surrogazio-  
ne sia restituita al surrogato alter-  
nare della sua firma anzichè al  
l'epoca in cui esce dal servizio e sem-  
brare inutile dimostrarri le ragio-  
ni di equità che a ciò mi inducono.

Articolo 65. Corrisponde al 92. con l'aggiunta  
che la responsabilità del surrogante  
vien limitata ad un solo anno com'è  
stabilita dalla legge sulla leva di terra.

V. 15. 1871. 7 22

Articolo 66. - Corrisponde al 93. con variata compilazione e con l'aggiunta del caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore.

Articoli da 67 a 75. In questi articoli e seguenti alla parola liberazione viene sostituita quella più propria di affiancamento; la liberazione sembrandomi esprimere un concetto poco decoroso per servizio militare. Questi articoli corrispondono a quelli da 60 a 78 della legge attuale, e si abbracciano tutta la materia dell'affiancamento e del riasoldamento.

Ho esposto più sopra il concetto generale che mi ha guidato nel variare le attuali prescrizioni della legge su questo riguardo. A raggiungere lo scopo prefissomi di ritenere al servizio per quanto è possibile i graduati ed i marinari di 1<sup>ma</sup> classe vi propongo di permettere l'affiancamento dopo il primo periodo della ferma ordinaria per un altro periodo simile, smettendo dall'obbligo che hanno attualmente i riasoldati di contrarre la ferma speciale, come vi propongo di rilasciare ad essi il premio dell'affiancamento appena compita la ferma per la quale furono riasoldati. Oggi non si vede di rado che chi sottrufficiali si congedano dal servizio unicamente per ritirare il suddetto premio.

Vi propongo poi di stabilire alcune condizioni di navigazione per aver diritto al riasoldamento con premio onde dei premi disponibili non profitino individui poco utili al Corpo Reale.

per perchè lo facciano entro il periodo di un anno dal loro congedo.

L'equipaggi.

Un'altra modifica suggerita da l'esperienza è quella che dà facoltà ai congedati ~~a meno di un anno~~ di rientrare col loro grado, poichè si verifica spessissimo che buoni sottuffiziali si congedano per ritirare il premio dell'affiancamento o per qualche vana lusinga e poscia quantunque pentiti non rientrano nel Corpo per la prescrizione dell'attuale legge, la quale non concede il riasoldamento con un grado di meno.

Vi propongo ancora di stabilire la facoltà di un secondo riasoldamento con premio, e di impiegare il premio dell'affiancamento sul debito pubblico dello Stato anzichè alla Cassa dei Depositi e prestiti. Quest'ultima modifica se da una parte rende fuori di dubbio variabile il valore del capitale arreca agli assoldati un gran vantaggio negli interessi annuali, mentre attualmente non possono godere che il 4 per cento.

In ultimo troverete nel nuovo progetto stabilito che la quota da pagarsi agli assoldati nell'atto del riasoldamento è fissata a lire 1000 anzichè al quarto del premio come nella legge attuale e che gli ~~interessi della somma rimanente siano corrisposti ai titolari alla scadenza e non all'exp~~ fine della ferita.

Articolo 76. - Quest'articolo corrisponde al 94 della legge attuale, però il limite di età

per l'arruolamento volontario è portato da 30 a 32 anni ed a 40 per i graduati già al servizio della Marina Militare - per il rimanente si è cercato rendere più precisa la compilazione di quest'articolo.

Articolo 77 - Corrisponde al 95. Debbo però dichiarare che avrei voluto proporvi la esclusione degli stranieri dal servizio dello Stato, ma speciali considerazioni non avendomi fatto decidere per una tale radicale proposta, mi sono limitato a proporvi che l'autorizzazione di arruolare gli esteri sia data al Ministero anzichè ai Comandanti dei Dipartimenti.

Articoli 78 e 79 - Identici a 96 e 97.

Articoli da 80 a 90 - Corrispondono agli articoli da 101 a 114 dell'attuale legge. Questi articoli ed i seguenti trattano della durata della ferma. Io vi ho parlato in principio della grande modifica che vi propongo al riguardo perché la gente di mare sia messa, per quanto è possibile, nella condizione della legge comune, voi troverete sviluppato questo principio negli articoli succitati con talune altre piccole variazioni. Evidenti sia a meglio precisare l'intenzione del legislatore, sia ad informare la legge a più liberali principii.

Per semplificare la vostra discussione noto che l'articolo 84 del progetto è identico al 105 della legge attuale, e l'articolo 90. al 114.

Articoli 91 e 92 - Con redazione più precisa corrispondono

agli articoli 115 e 116.

Articolo 93. Si è aggiunto per stabilire una prescrizione d'ordine non contemplata dalla legge attuale.

Articoli 94 e 95. Corrispondono alla 2<sup>da</sup> parte dell'articolo 118. ed all'articolo 117. della legge attuale con redazione meglio precisata.

Articolo 96. Si è aggiunto per contemplare i casi della Surrogazione nelle leve straordinarie.

Articoli 97 e 98. Corrispondono agli articoli 119 ed alla prima parte dell'articolo 118 con redazione variata come sopra.

Articolo 99. Questo nuovo articolo stabilisce che il servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sia computato in isconto della ferma ordinaria o speciale, quale principio di equità non impare abbia bisogno di esser dimostrato.

Articolo 100. Corrisponde al 120. con più precisa compilazione.

Articoli 101 a 104. Questi articoli sono aggiunti per stabilire l'assegnazione al servizio di mare d'individui provenienti dalla leva di terra. Tu principio della presente relazione vi ho data ragione di questa disposizione, la quale sta per avere abbandonate alla leva di terra parecchie categorie che oggi fanno parte della leva di mare.

Articolo 105. Corrisponde al 121. con un aggiunta penale perché sien riconosciuto autore o complice di frodi o raggiri per sottrazione alla leva di mare.

Articolo 106. Identico al 124.

P. 117

Articolo 107. Corrisponde al 125. più precisamente redatto.

Articoli 108, 109, 110 e 111. Identici a 126, 127, 128 e 129.

Articolo 112. Corrisponde al 130 con la variante proveniente dal principio che non arrola il Consiglio di Lera, e con un aggiunta per i reuniti arrestati o presentati volontariamente, dopo i limiti prescritti.

Articoli 113, 114. Corrispondono a 131 e 132 se non che sono corrette le citazioni, ed al titolo di Consiglio di marina è sostituito quella di Capitano di porto.

Articolo 115. Identico al 133.

Articolo 116. Corrisponde al 134 però la idea del legislatore è più esattamente specificata.

Articolo 117. Corrisponde al 135 con l'aggiunta che i Ministri del culto sono considerati come i pubblici uffiziali qualora trovati delinquenti per reato di lera.

Articolo 118. Corrisponde al 136, solo però alla parola esentati si è sostituita quella più propria di cancellati.

Articolo 119. Identico al 137.

Articolo 120. Corrisponde al 138 con la sostituzione delle parole riassoldamento con premio a quelle di assoldamento di anziani e di volontari.

Articolo 121. Corrisponde al 139 con la variante che sono considerati come reuniti e puniti, i marinari ricercati all'estero dai Comandanti dei bastimenti dello Stato che si fottaggono alla chiamata, e solo vengono considerati come Disertori quando appartengono all'armata di mare in congedo illimitato.

— fatto o licenza temporaria. La legge att.  
Le considerando tutti come disertori mi sembra giusta.

Articolo 122. Corrisponde al 140. però stabilisce  
differenze di trattamento derivanti  
dalle considerazioni di cui nel prece-  
dente articolo, e determina la pena  
senza lasciarla tra limiti difficili a  
precisare.

### Articolo 123<sup>o</sup> Identico al 142.

Vi propongo finalmente di sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 58, 99, 100, 106, 109, 110, 112, 121, 123, 141 et le disposizioni transitorie dell'attuale legge sia perchè alcuni di essi non han più ragione di essere; sia perchè altri trattano parti piuttosto di miserie regolamentari.

Datori così ragionato conto sì de principii generali che informano il progetto, come delle varianti di ciascuno articolo, non mi rimane che raccomandarlo alla vostra approvazione perché ho la coscienza che esso nel soddisfare ai bisogni della Marina Militare, apporterà dei grandi benefici alla Marina Mercantile.

George 26 Jan'y 1826 - - H. M. M. -  
D. A. T. -

10

Maria

— Progetto di Legge —

# Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione  
Re d'Italia

Con

Titolo 1:

Disposizioni generali

Art. 1<sup>o</sup>

L'armata di mare si recluta per  
merito delle leve, o con gli arruola-  
menti volontari a tenore della  
presente legge.

Un regolamento approvato con decreto  
reale stabilirà le norme da seguire  
nella sua esecuzione.

Art. 2<sup>o</sup>

Non possono per alcun titolo far  
parte dell'armata di mare i con-  
dannati ai lavori forzati, od alla  
reclusione ed alla relegazione a  
termine del Codice penale in data  
del 20. novembre 1859, ed all'erga-  
zolo ed alla casa di forza a termine  
del Codice penale dello Stato.

I condannati dai tribunali esteri  
e penali corrispondenti possono es-  
sere esclusi dal far parte dell'ar-  
mata di mare per decisione del  
Ministro della marina.

I condannati in condanna  
non sono compresi nella esclusione

Art. 3<sup>o</sup>

3

||

Articoli corrispondenti della Legge 28 Luglio 1861.

Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>

L'armata di mare si subisce con uomini chiamati a far parte della loro marittima, e che si arruolano volontariamente.

Art<sup>o</sup> 152.

Un regolamento approvato con Decreto Reale stabilisce le norme da seguirsi nella esecuzione della presente Legge.

Art<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare, i condannati ai lavori forzati od alla reclusione, ed alla relegazione, a termini del Codice penale, in data del 20 Novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla pena di forza) a termini del Codice penale della Toscana.

I condannati dai tribunali esteri a penne corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare, per decisione del Ministero della Marina.

Cap<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>

Non sono ammessi a far parte della armata di mare gli esecutore di giustizia né i loro aiutanti, né i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui aiutante.

## Titolo II.

## Delle leve dimarie.

Cap<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>

## Delle persone soggette alla leva

N<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>

Sono soggetti alla leva dimarie chi devono essere cancellati dalla lista delle leve di terra i cittadini dello Stato inseriti fra la gente di mare di prima categoria, che abbiano svolto la navigazione o la pescata in alto mare od all'estero per diciottomesi dopo la loro inserzione, ovvero la navigazione di lungo corso o di grande carballaggio per mesi nono dopo l'età d'arruoladieci compiuti.

Art<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>

Il termine utile per comprovarre l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato il primo dell'anno entro al quale gli inseriti compiono il ventunesimo d'età.

Quando la leva di terra si opera anteriormente all'anno in cui l'inserito compie il ventunesimo anno d'età, questo termine rimane fissato al decimo giorno

12

Art: 3:

Identico al qui contro.

Art: 4:

Sono soggetti alla leva marittima e debbono esser cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera che in alto mare ed alt'etoso, il mestiere di barcajuelo dei posti e spiagge, o le arti di maestro ed operaio d'ascia e di calafate ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro.

Sono parimenti soggetti alla leva marittima con le stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapori dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare e sono iscritti sulle matricole della marinaria.

Art: 10:

Il termine utile per comprovar l'acquisto del periodo di navigazione o di servizio delle arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gli iscritti compiano il 21° di età.

Art: 11:

Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto compie il 21° di età, il termine per le prove, di cui all'articolo precedente, rimane fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

dopo quello della pubblicazione de  
ordinio della leva di terra.

Art: 8<sup>o</sup>

Coloro che al primo giorno dell'au  
tunno il quale compiono il ventunesi  
mo d'età, ovvero al tempo della ch  
iamata per la leva di terra dell'anno  
a cui appartengono quando es  
arrengati anteriormente al detto g  
iorni si trasferiscono in corso di navigazione  
saranno cancellati dalle liste di  
detta leva e passati in quello per  
la leva di mare, se esista la pre  
stazione che fiasi da essi compi  
to il periodo di esercizio prescritto  
dall'art. 4. Si avrà questa presu  
zione quando dal giorno dell'ultimo  
imbarco a quello indicato nell'art.  
lo precedente sarà scorsa una tem  
pore sufficiente, poiché possono aver com  
piuto l'esercizio predetto.

Art: 9<sup>o</sup>

Gli iscritti nelle liste della leva  
di mare sono distinti per classe.  
Ciascuna classe comprende i nat  
i dal primo all'ultimo giorno di un  
stesso anno.

Art: 10<sup>o</sup>

Chi sia iscritto nelle liste della  
leva di mare può navigare con la  
bandiera estera ed esibire sent  
far parte dell'equipaggio di basti  
ni nazionali, a meno che non  
sformi alle condizioni stabilito  
dal regolamento di essi e cessino nell'ant-

13

Art<sup>o</sup> 12<sup>o</sup>

Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva e passati sui quelli per i levi di mare, quando esista la presunzione che siasi compiuto il periodo d'esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6.

Art<sup>o</sup> 13<sup>o</sup>

Si avrà questa presunzione, quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato nell'articolo precedente, sarà trascorso un tempo sufficiente perché possano avere compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

Art<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>

Gli iscritti della leva di mare sono distinti per classi.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art<sup>o</sup> 14<sup>o</sup>

Il Regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulla matricola della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o di espiare senza far parte dello equipaggio di bastimenti nazionali, indipendentemente, però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla marina mercantile per la generalità della gente di mare.

M. M.

## Capo II. -

*Delle persone incaricate delle operazioni della leva*

Art. 9.

Il Ministro della marina provvede sopravintende alla leva.

La leva di mare è in ogni composito marittimo affidata al Capitano di Porto condannato dagli ufficiali di Porto dei circoscrizioni marittimi compresi nel comparto.

Art. 10.

*Spetta ai Tribunali ordinari.*

- 1º Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;
- 2º Definire le questioni di contravenzione cittadinanza ed età;
- 3º Pronunciare in cause di diritti <sup>civili</sup> difigurazione.

Art. 11.

Le questioni che non siano di competenza dei Tribunali ordinari in conformità dell' Art. 10, sono attribuite ad un Consiglio di leva in cui sia compartimentato marittimo.

Art. 12.

Il Consiglio di leva marittima è composto dal Capitano di Porto, da un ufficiale di Porto, che farà le veci di presidente in sua assenza, di un consigliere provinciale designato dal Consiglio della provincia a cui appartiene il capoluogo del comparto.

11 16 9  
Art: 15°

Il Ministro della Marina provvede e sopravintende alle leve per mezzo dei consolati di marina.

Art: 16°

Identico al qui contro.

Art: 17°

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'articolo 16 sono attribuite ad un Consiglio di leve in ciascun Circondario marittimo.

Art: 18°

Il Consiglio di leve marittimo è presieduto dal Consolato di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le vere in caso d'impedimento, ed è composto del Sindaco o di un Assessore e in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale, del luogo dove il Consiglio di leve tiene le sue sedute, da designarsi dal Consiglio comunale stesso, di un Ufficiale di porto del Circondario e di un Capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministro.

Il Consiglio è assistito da un Medico Chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un Uffiziale assunto fra gli impiegati del Consolato.

marittimo, del Consolato e di un as-  
sessoro insieme con due vice designati  
e di un Capitano della Marina Atlan-  
tica designato dall'ammiraglio.

Il Consiglio è assistito da un segretario assunto fra gli impiegati della Capitaneria.

Ch 13:

Il Consiglio decide a maggioranza <sup>dei</sup>  
L'intervento di tre volontip  
basta per rendere legale la decisione.

Qualora si trovasse presenti quattro  
votanti, compreso il presidente, il più  
giovane dei membri si astiene dal  
volare.

Mr. 12.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche  
M 15.

Mar 15.

Contro le decisioni dei Consigli di  
Pera potrà avversi ricorso al Ministro  
della marina entro trenta giorni  
dalla loro emanazione.

Tricoristi non sospendono gli effetti delle decisioni

Il Ministro potrà annullare le decisioni dei Consigli di Però, sostituendo il parere del Consiglio d'Amministrazione. ○ III

### Capo III.

## Dello eseguimento della leva.

Augt 16.

Gli individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiranno il 21<sup>o</sup> di loro età.

15

11

Art: 19:

Identico al qui contro.

Art: 20:

Identico al qui contro.

Art: 21:

Contro le decisioni dei Consigli di liceo potrà aversi ricorso al Ministero della Marina entro 15 giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni.

Art: 22:

Il Ministero potrà annullare le decisioni del Consiglio di liceo, anche d'ufficio, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art: 23:

Identico al qui contro.

## Art. 18.

Entro tre mesi di ogni anno i Capitani di Porto, ricevuti gli ordini del Ministero, pubblicheranno in ogni comune marittimo della loro giurisdizione, la lista degli iscritti chiamati alla leva di mare ed il relativo manifesto.

## Art. 18.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui nell'articolo precedente gli iscritti che stanno allo stato loro devono presentarsi alla Capitaneria di Porto del proprio Compartimento, ed all'Ufficio di Porto del proprio circondario marittimo per essere annulati, od al Consiglio delle leve del Compartimento per far valere i loro diritti ed esenzioni, o addurre i motivi che avessero per la riforma, con altresì può esporre domande o reclami.

Coloro che fanno nel regno, ma fuori del proprio Compartimento marittimo, ed a bordo di battimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione allo estero, dovranno presentarsi nel termine di tre mesi.

## Art. 19.

Quelli che fanno parte dell'equipaggio di un battimento nazionale in navigazione all'estero ed a bordo in porto estero dovranno presentarsi al ritorno del battimento, entro i termini sopra indicati, di 15 giorni od un mese, secondo che lo appurato abbia luogo nel Compartimento di loro iscrizione od

10

Art<sup>o</sup> 24<sup>o</sup>

Al principio di ogni anno i Consoli di Marina pubblicheranno la lista degli iscritti chiamati nella leva.

Art<sup>o</sup> 25<sup>o</sup>

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gli iscritti che trovisi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio Circondario per essere sottoposti allo assento o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio Circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese.

Art<sup>o</sup> 26<sup>o</sup>

Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio Circondario marittimo, e di un mese se in altro Circondario.

In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il meso di Dicembre.

che gli iscritti chiamati a soddisfare  
all'obbligo della leva saranno da un  
bastimento all'altro quando essi esso  
vengano ritardata la loro presentazione

(Art. 22.)

Gli iscritti sono in facoltà di  
farsi rappresentare davanti al Con-  
siglio nel modo che sarà determinato  
dal regolamento, allo scopo di con-  
segnare il diritto all'esenzione,  
presentare interrogatori o domandare  
l'affrancazione.

Gli Ufficiali di Posto sono in obbligo  
di far pervenire al Consiglio di leva  
le domande degli iscritti del proprio  
circoscritorio.

(Art. 23.)

Il Consiglio delibera sulle domande  
di riforma ~~di~~ esenzione;  
Quinella le interrogazioni e pronuncia  
l'affrancazione in conformità dell'  
attuale legge;  
Pronuncia l'esclusione di coloro che  
hanno fatto nei casi preveduti dagli  
articoli 2 e 3.

Nella riforma deve precedere l'esame  
personale che ha luogo per mezzo  
dei medici chirurghi chiamati con  
periti davanti al Consiglio di leva  
Ufficiali di posti del ~~Corporatione~~  
~~del Consiglio~~.

La visita potrà anche aver luogo  
davanti al Consiglio ~~qui qualcuna~~ ~~li~~  
~~reputi necessaria~~.

18 22 17

marinari che fossero nel caso di dover ripatriarsi per rispondere alla chiamata della Legge.

Art: 29<sup>o</sup>

Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che varrà determinato dal regolamento, per solo oggetto di comprovarre il diritto all'esonzione.

Art: 30<sup>o</sup>

Il Consiglio procede all'esame degli iscritti che domandano riforma od esonazione;  
Accettate le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente Legge;  
Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovasse nei casi preveduti dagli Articoli 2 e 3.  
Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei Medici Chirurghi chiamati  
dal Consiglio.

## Glossario L

Designazione al servizio, per motivi sindacali numero 2 o 3 dell' articolo 10.

Si sospende poi la partenza per corpo, o si farà luogo al provvisorio rinvio di quelli che, già annolati abbiano, entro il termine di quindici giorni dalla annolamento, posto reclamo all'autorità giudicante per i motivi sopra accennati.

## Art: 29.

Le questioni di cui nell' articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d' incerta del tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante ed contraddittorio del Capitano di porto, salvo alle parti d'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in giudizio d'appello.

Il Capitano di porto trappresso fatto da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale ferme luogo di mandarlo.

## Art: 30.

Gli inserventi ed i surrogati ricevono indennità sono sottoposti all'annolamento ed arrivati al Corpo, per giorno che sarà stabilito.

## Art: 31.

Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al Corpo nel termine prefisso sono dichiarati disertanti.

## Art: 36.

Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Consolato di Marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione, dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Il Consolato è rappresentato da un Procuratore, da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

## Art: 37.

Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo assento ed avviati al Corpo per giorno che sarà stabilito dal Consiglio.

## Art: 38.

Identico al qui contro.

+

3100 IV. —  
Delle riforme.)  
Art. 32.

Essere riformati gli inseritti che per infermità sono già ad attuali difetti risultano inabili al servizio militare marittimo.

Le infermità e i difetti che restano dal servizio militare marittimo saranno deserviti in un numero da considerarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 33.

Gli inseritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità pressante sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi. Se invece allora risultino inabili sono riformati.

Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'inserito si avvia verso la gravigione, per ragioni di altri suoi motivi può decidere della sua riforma.

Art. 34.

Per accertare la gravigione o la incurabilità di una malattia e la facoltà del Consiglio di riformare l'inserito ad un ospedale militare.

Art. 35.

Il Presidente del Consiglio rilascerà ad ogni inserito riformato la dichiarazione di riforma.

N

Art: 39.

Identico al qui contro.

Art: 40.

Identico al qui contro.

Art: 41.

Identico al qui contro.

Art: 42.

Il Consiglio rilascia ad ogni insulso riformato la dichiarazione di riforma.

Capo V.  
Delle esenzioni  
Arte 36.

Se esente dal servizio l'inservito  
al giorno della pubblicazione dell'ordine  
di leva si trovi in una delle seguenti  
condizioni:

- 1º Unico figlio maschio di padre  
vivente;
- 2º Unico figlio, o figlio primogenito  
o in mancanza di figli, nipote  
unico o primogenito di madre  
o avola (matera) vedova, ovvero di madre  
o avolo estratto nel settantunesimo  
anno di età;
- 3º Primogenito consanguineo di  
orfani di padre e di madre, ovvero  
quegli i cui fratelli e sorelle con-  
sanguinei che lo precedono in età  
parimenti orfani di padre e madre  
Si trovi in alcuna delle condizioni  
previste dai numeri 1, 2 o 3 dell'  
articolo 35.

## Arte 37.

Quando due fratelli nati nello  
stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno  
di essi godrà della esenzione, e la  
sente deciderà quale dei due debba  
essere arruolato.

Se poi all'uno dei due competesse  
l'esenzione per altro titolo, o non  
fosse in condizioni d'imporzionare il  
servizio militare, l'esperimento delle  
sorte non avrà più luog. Dovrà

25

Art: 43.

Per essere dal servizio l'inscritto che al giorno in cui dovesse essere sottoposto all'arresto, si trovi in una delle seguenti condizioni;

- 1° Unico figlio maschile di padre, entrato nel cinquantesimo anno di età;
- 2° Unico figlio maschile, il cui padre vedeva, anche non quinquagenario, si trovi in almeno delle condizioni previste nei N° 1, 2 e 3 dell'Art: 54 della presente Legge;
- 3° Unico figlio, o figlio primogenito od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre, sol avolo, suttora vedova, ovvero di padre, od avolo entrato nel settantesimo anno d'età;
- 4° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello od i fratelli consanguinei che lo precedono in età si trovino nelle condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 del citato Art: 54.

Art: 46.

Le condizioni contemplate al N° 4 dell'Art: 43 e applicabili anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'Art: 54.

Art: 44.

Identico al qui contro.

+

L. L.  
essere arruolato l'altro fratello.

Art. 38.

Le esenzioni, di cui agli articoli 3 e 50, devono essere richieste con atto autentico dal membro della famiglia a favore del quale è accordata l'esenzione.

Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza l'ad della richiesta quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia, ad altro impedimento.

Art. 39.

Capitamenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, nonché quest'ultimo.

1: e non sia arruolato in qualità di Caposarto, capocalzolaio, capo delzaj, e di vivandiere, e non serva nella qualità di Interrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 71, o non sia addetto ai servizi sedentarii che saranno specificati nel regolamento.

2: e non sia arruolato per effetto di leva marittima straordinaria in tempo di pace;

3: e non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la dimora dello arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina.

Art. 40.

Capitamenti esente l'inscritto che

27  
11. 12. 13.  
Art: 45.

Identico al qui contro.

Art: 47.

È puramente esent<sup>o</sup> l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché quest'ultimo:

- 1: Non risulti arruolato in qualità di Capo Parto, Capo Cagliolajo, Capo Tellajo o di Vianello, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminato la ferma, nella qualità di assololato anziano o di assololato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'Art: 47;
- 2: Non sia arruolato nel Corpo R. Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;
- 3: Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assolamento ordinario o per punizione in un Corpo di disciplina;
- 4: Non sia assentato comprendente o per disposizioni penali.

Art: 48.

È puramente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia:

+

abbia un fratello conseguente:  
1: Servizio per ferite o per infermità  
dipendenti dal servizio;

2: il fratello minore era sotto le armi;  
3: il fratello minore era in congedo illi-  
mitato; nel solo caso che la morte si  
avvenuta in conseguenza di ferite od  
infermità dipendenti dal servizio;

4: il fratello minore era in riforma per  
ferite ricevute ~~o~~ <sup>per</sup> infermità dipendenti  
dal servizio.

L'esonzione nei casi ora espressi non  
ha luogo se il fratello serviva nella  
qualità di sottoguardo ordinario.

#### Art. 41.

L'esonzione per titoli di cui riporta-  
cedenti articoli 39 e 40, non sarà ap-  
plicata in quei casi nei quali accor-  
dandola, il numero dei fratelli viventi  
esentati per gli stessi titoli, venga a super-  
are il numero dei fratelli all'attuale  
servizio, oppure posti in riforma o non  
per le cause enunciate nel predetto  
articolo 40.

Sono considerate come esenzioni ottenute  
anche quelle che non siano invoca-  
te dai fratelli viventi, i quali  
avessero diritto a profittarne e furono  
nuocevoli riferirsi o dipendente  
tenore dell'articolo 38. della legge  
sul reclutamento dell'esercito, eccetto  
che quelle esenzioni non invocate  
avessero loro competito per disposto  
dei numeri 2. e 3. dell'Art. 36.

- 29  
Vf
- 1° In ritiro per ferita o per infirmità dipendente dal servizio;
  - 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'art. 48, <sup>precedente</sup>;
  - 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferita o di infirmità dipendente dal servizio;
  - 4° Morto mentre era in riforma per ferita ricevuta o per infirmità dipendente dal servizio;
- L'esenzione cui sono esposti non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoluto anziano o di assololato, o di surrogato ordinario.

#### Art<sup>o</sup> 49.

L'esenzione, di cui nei precedenti Art<sup>o</sup> 47 e 48, non sarà applicata in quei casi in cui, accordandola, il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio o in ritiro per ferita od infirmità dipendente dal servizio.

Si considereranno com esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella loro avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati.

Non sarà però calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso si sia trovato nel caso di non profitarsene per motivi sopraccennati di riforma o di dispensa.

#### Art<sup>o</sup> 50.

La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente Art<sup>o</sup> 49 non è applicabile quando trattasi di esenzioni che competessero al primogenito inscritto di precedente leva nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'Art<sup>o</sup> 48.

+

## Art. 12.

Sono ammessi ad invocare il diritto  
ad esenzione gli iscritti: immediatamente  
alla revisione del Consiglio per i m  
atti espressi nell'articolo 33.

## Art. 13.

Non possono conseguire l'esenzione:  
1: Gli sposi o colari o cui si applichi  
l'articolo 135 del codice civile;  
2: I figli naturali, quantunque  
leggermente riconosciuti quando o  
sono figli legittimi o naturali  
del coniuno loro padre.

## Art. 14.

I figli adottivi godono dei diritti  
di esenzione solamente nella loro  
famiglia d'origine.

## Art. 15.

Nello stabilire il diritto d'una inser  
zione all'esenzione debbono considerare  
come non esistenti le famiglie:  
1: I membri di essa che sono  
eletti d'ambio gli vecchi, sindacanti  
o cretini;  
2: Quelli che per mostrenza stra  
tura o per fisici difetti non possono  
reggersi in piedi senza il soccorso d'altra  
persona o di meccanismo;  
3: Quelli che sono affetti da lati  
infermità permanenti ed insopportabili  
imperfezioni o difetti fisici che si  
rendano assolutamente inabili al lavor  
proficuo;  
4: Quelli che, condannati a pene  
criminali, siano detenuti nel luogo

301 31  
28  
Art: 51.

Identico al qui contro.

Art: 52.

Identico al qui contro, tranne le citazioni dell'articolo del Codice.

Art: 53.

Identico al qui contro.

Art: 54.

Vielle stabilisce il diritto d'uno iscritto alle esenzioni del bono considerarsi come non esistenti in famiglia:

- 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambagli occhi, sordo-muti o cretini;
- 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
- 3° Quelli che sono affetti da tali infirmità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;
- 4° Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12, decorrenti dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto alle esenzioni.

La circostanza definita nel N° 3 non è presa in considerazione se non viene constatato con ordinato di notorietà della Giunta Municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'iscritto davanti al Consiglio.

dispensare e vi debbano ancora rinunziare  
su tutti i dodici, decorrendo dall'epoca  
in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto  
all'esenzione.

Art: 46.

Militare Nello stabilimento del diritto alla  
esenzione sono tenacemente con-  
siderati come non militari in fa-  
miglia i dementi, maniaci e gli  
assenti dichiarate per sentenza definitiva  
a termine del <sup>processo</sup> civile.  
Passando questi motivi a che l'  
iscritto abbia compiuto il trentan-  
anno di età eccetera l'effetto  
della conseguita esenzione.

Art: 47.

Il militare iscritto alla seconda  
categoria del contingente dell'esercito  
è arruolato al servizio di marina per leva  
straordinaria in tempo di pace non  
procurando al fratello il diritto di esen-  
zione finché rimane in tali catoge-  
rie, ma egli stesso è provveduto di  
congedo assoluto a meno che il fratello  
sia definitivamente riconosciuto ido-  
nese al militare servizio od al  
corpo o nel modo stabilito dal  
regolamento.

Art: 48.

Il militare della regia marina,  
sia che provenga dalla leva, che  
dal volontario arruolamento, ha diritti  
in tempo di pace all'assoluto congedo  
quando per eventi sopravvenuti in  
famiglia posteriormente all'assun-

26 83  
376

Art: 55.

Identico al qui contro.

Art: 56.

Il militare assunto alla seconda categoria del contingente dell'Esercito, ovvero arruolato al servizio di mare, per leva straordinaria, non preccederà al fratello il diritto di esenzione, finché rimane in Italia, categoria, ma egli stesso sara' provveduto di congedo tosto che il fratello sarà assentato.

Art: 57.

Il Gtto Ufficiale, il Massajo ed Ospizio puo', in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi soffraggiunti in famiglia, posteriormente all'arruolamento, risulti:

- 1: Figlio primogenito di vedova, purché non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
- 2: Unico figlio maschio di padre, entrato nel 60° anno di sua età;

ridotti in una <sup>scelta</sup> ~~scelta~~ espresso<sup>scelta</sup> condizione essa richiamato nel seno della famiglia nel modo indicato all'art.

38.

1: Figlio primogenito di vedova, poiché non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni.

2: Unico figlio maschio di madre entrato nel sessantesimo anno di età;

3: Unico figlio maschio il cui padre vedovo anche non sessantenne si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai nn. 1, 2 o 3 dell'articolo 45;

4: Unico figlio maschio di madre vedova, ed in mancanza di figli, uno nipote di un'altra vedova;

5: Primogenito di orfani di padre di madre minor anni ed indivisi.

Per l'applicazione di questo articolo non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovino ~~varo~~ in alcuno dei casi specificati nn. 1, 2 o 3 dell'articolo 45, nè la madre passata a seconda moglie, quando abbia vissuto il marito.

Art. 49.

Non possono aspirare al favore espresso dall'articolo precedente i primogeniti ordinari. Ne sono esclusamente esclusi i militari che ricorso nella disperazione perde la vita al titolo VII, o i disertori, sebbene gravati.

V)

212

3° Unico figlio maschio di padre vivo d'ambi gli occhi;

4° Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avolo a P  
vedova;

5° Primogenito di orfani di padre, e di madre minorenni ed indiritti.

Art: 98.

Qualora dopo l'assento siano sopravvenuti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si è reso volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro di Marina al conseguimento del congedo assoluto.

Art: 59.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorso nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori, sebbene graziati.

## Cap. 50

L'inscritto, il quale nel giorno delle pubblicazioni dell'ordine di Pavia non aveva diritto ad esenzione, se per eventi sopravvenuti in famiglia posterioremente all'ordine messo a prima del suo arruolamento risultati in alcuno dei casi espressi nell'art. 48, o dal Consiglio di Pavia esentato dal servizio.

Capo VI. —  
Delle Surrogazioni  
Art. 51.

Si può surrogare prima dello arruolamento e dopo lo arruolamento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso, innanzi al Consiglio di Pavia, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posterioremente all'arruolamento può essere sospesa dal Ministero della marina per disposizioni generali.

## Art. 52.

La surrogazione si dice di fratello allorché un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

## Art. 53.

Non sono ammessi a surrogare gli inscritti ed i militari che inseriti nelle disposizioni penali di cui al Titolo VII; i militari che servono per punizione, e i deserti se bene garantiti.

31 37  
28

6' parte

Art: 79.

L'insurrezione può subrogarsi prima di essere assentato o posteriormente all'assento.  
La surrogazione, ha luogo, nel primo caso innanzi al Consiglio di Guerra, e nel secondo davanti al Consiglio di Amministrazione del Corpo.

La facoltà di surrogarsi posteriormente all'assento può essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizioni generali.

Art: 80.

Identico al qui contro.

Art: 81

Non sono ammessi a surrogarsi gli insorti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'Art: 77.

Peru di mare;

- 2: Oltre acquistato tre anni di mani-  
giorione al lungo corso ed al grande  
cabotaggio come marinaio;
  - 3: Essere di costituzione robusta e non  
aver alcuna specie di infermità che  
renda inabile a prestare un buon servizio;
  - 4: Non avere oltrepassato il 32<sup>o</sup> anno  
di età;
  - 5: Non essere stato riformato in occasio-  
ne di leva, né giudicato inabile al corpo;
  - 6: Presentare attestazioni di buona con-  
dotta;
  - 7: Produrre etiandio, se fu militare, il  
foglio di congedo assoluto ed il certificato  
di buona condotta tenuta al corpo dap-  
er cui fu congedato e far risultare che  
non siasi reso colpevole di resistenza o  
diserzione;
  - 8: Non aver fatto parte di un corpo  
disciplinare per disposizione di rigore;
  - 9: Non aver incorso condanne penali dei Tribunali ordinari, o  
marittimi, o dei Consigli di guerra.
- Gli individui che in occasione della  
chiamata della rispettiva loro classe  
furono esentati a norma degli articoli  
quelli che furono congegnati in norma dell'art. 48/  
36. o 50, dovranno inoltre produrre  
un atto antenale dal quale consti-  
che i membri della famiglia in  
considerazione dei quali fu accordato  
l'esenzione o l'assoluto congedo con-  
sentono che essi imprendano la  
surrogazione.

- 2° Aver soddisfatto all'obbligo della leva;
- 3° Essere di costituzione robusta e non aver alcuna specie di infirmità che renda inabile a prestare un buon servizio;
- 4° Non aver oltrepassato il 32<sup>o</sup> anno d'età;
- 5° Non essere stato riformato in occasione di leva, né giudicato inabile al Corpo;
- 6° Avere l'esercizio di navigazioni o di mestieri o di arte marittime indicati all'Art. 4;
- 7° Presentarsi, attestazione di buona condotta;
- 8° Produrre, giandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio dei Commissari del Corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto alla navigazione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o di disegnazione;
- 9° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizioni di rigore;
- 10° Non aver inciso condanna penale, da tribunali ordinari e marittimi, o dai Consigli di guerra.
- L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha Cominciato, ovvero da quello dei vari Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'Intendente del Circondario.
- Gli individui che in occasione della chiamata loro sasse furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 48 dovranno inoltre produrre un atto autentico del quale constino i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, e consentano che essi imprendano la surrogazione.

Albert

+

Art. 58.

La successione ordinaria non è ammessa se prima non sono negoziate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e successore, e se quest'ultimo non versa sul patro del successione la somma di £ 1000., oltre l'ammontare del patrimonio corrente, nella tesoreria ~~provinciale~~ se la successione si svolge innanzi al Consiglio di Pera o nella Cassa d'amministrazione del Corpo se è fatta posteriormente all'avuolamento del successore.

Art. 59.

Gli atti di successione si compiono avanti il Consiglio di Pera se precede l'avuolamento del successore, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriore al di lui avuolamento.

Art. 60.

Il successore ordinario ammesso dal Consiglio di Pera che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione o infirmità preesistente all'incorporazione, debb'essere sollecitato a rassegnar dal Consiglio di Pera del Compartimento marittimo in cui si trova.

Qualora il successore venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo.

## Art: 86.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolatamente atti notarile, le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo del della surrogazione la somma di Lm. 700 nella Cassa del Circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella Cassa di Amministrazione del Corpo, se dovrà essere fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

## Art: 87

Identico al qui contro.

## Art: 88.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo, sia dal Comandante di esso Corpo riconosciuto affatto da qualche fisica imperfezione, o infirmità preesistente all'incorporazione, debba essere sottoposto a rassegna del Consiglio di leva del Circondario marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, e immediatamente provveduto di congedo.

+

### Art: 61.

La ferma del surrogato ordinario  
sempre per intero quella speciale  
non otto stabilita dall' articolo  
qualunque sia il servizio prestato  
dal surrogante?

### Art: 62.

Le lire 1000. di cui all' art: 5  
tre mesi dopo l' arrivo del surrogato  
al corpo, sono fatte passare alla  
Cassa dei depositi e prestiti e fanno  
interesse a beneficio del medesimo  
in conformita della legge sulla  
Cassa.

La somma rappresentante il val  
del primo corredo è composta  
conto della massa del surrogato.

### Art: 63.

I surrogati ordinari possono ritirare  
il credito di cui nell' art: precedente  
1. Quando abbiano ultimata la loro ferma  
2. Quando vengano pensionati rife  
nuati od ammessi a servizio seden  
tario;  
3. Quando siano promossi ufficiali;  
In caso di morte del surrogato il diritto  
di ritirare il credito passa agli eredi.

### Art: 64.

Per tutto il tempo in cui i surrogati  
ordinari rimanessero in un corpo disci  
plinare o scontassero la pena del  
carcere o della reclusione militare, l'  
ammontare degli interessi è dovuto  
allo Casso degli inaridi della Marina  
Mercantile ed è ripartito in proporzioni

32

Art<sup>o</sup> 89.

La somma di surrogato ordinario si comincia con un servizio continuo sotto le armi di otto anni, di cui si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al Corpo meno di quattro anni.

Art<sup>o</sup> 90.

La somma di cui all'Art<sup>o</sup> 86, è così ripartita:

Due cento sono computati nel conto della massa del surrogato ordinario;  
tre sciente, tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al Corpo, sono fatti passare alla Cassa dei depositi e prestiti, e fruttano interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta Cassa.

Art<sup>o</sup> 91

Il disposto degli articoli 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari.

Ordinato suddetto

+

del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito delle lire 1000. di cui all' art. 63. il quale è puramente devoluto per tutto allo stato degli invalidi di marina come sopra.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di restituire la ferma in corso.

Art. 65.

Il surrogato ordinario disertore, quando anche arrestato, o si presenti spontaneo, decadre molte da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degli invalidi di marina le somme ancora gli rimanessero da pagare per la surrogazione a termine del suo contratto.

Quest' obbligo non è imposto al surrogante nel caso che la diserzione sia avvenuta dentro l' anno dal giorno dell' arruolamento ed egli stesso abbia assunto personalmente il servizio o fornito un altro surrogato.

Art. 66.

Le surrogazioni sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

- 1: Quando il surrogato non si presenta all' arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo;
- 2: Quando egli sia giudicato inabile

117  
11

### Art: 92.

Il surrogato ordinario disuterà, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decadrà inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza dell'orario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

### Art: 93

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulli:

- 1° Quando il surrogato non si presenti all'armolamento, o sia deceduto prima di giungere al Corpo;
  - 2° Quando egli sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto dell'Art: 88;
  - 3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravversione a qualche disposizione della Legge.
- Per le circostanze sopra esposte il surrogante dovrà nel termine che gli verrà fissato, o presentarsi un altro surrogato, sal assumer personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare l'ln. 600 di cui al secondo alinea dell'Art: 90.

Valenzano L

+

- al corpo, giusta il disposto dell'art.  
 33 Quando la surrogazione abbia luogo in contravvenzione a qualsiasi disposizione della legge;  
 34 Quando il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine di un anno a cominciare dal giorno d'arruolamento.

Nello stesso caso sopra espresso  
 surrogante deve, nel termine che  
 gli verrà fissato, o presentarsi a  
 un altro surrogato, od assumere per  
 malversazione il servizio: in questo  
 egli avrà diritto a ritirare lo stipendio  
 di cui all'articolo 62.

gap.

### Capo VII. — Dell'affranchezzeria e del riassoldamento con premio art. 65.

Gli iscritti di leva ed i militari che  
 a tenore del Capo VI. Titolo II. hanno  
 facoltà di surrogare, possono ottenere  
 l'affranchezzeria dal servizio militare  
 marittimo pagando la somma che  
 sarà annualmente fissata nei decreti  
 reale, e che dovrà servire per riassolda-  
 re i militari anziani a tenore  
 degli art. 68, 69, 70, 72, e 73.

Il numero delle affranchezzerie  
 dovrà annualmente pareggiare il  
 numero dei riassoldamenti compresi  
 tutti.

Gli iscritti di leva hanno la prefe-  
 renza nell'ottenere l'affranchezzeria.

St/ij

134

Capo VI. —  
Della liberazione.

Art. 60

I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'Art. 44 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldati.

Art. 61.

I Gli Ufficiali, Marinari ed Operai a cui non manchi più di un anno per compirre la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani purché:

1° Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma di marinai ed operai, e di anni 40 se sott'ufficiali, timonieri, o secondi maestri d'ascia, dei calafati, o dei lavoranti nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

2° Siano di buona condotta;

3° Risultino idonei per fisica e disposizioni ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

Art. 62.

Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora riuniscano le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

3

+

In tempo di guerra l'affiancamento dei militari è sospenda.

Potrà anche essere sospenda in qualsiasi tempo per dismissione del Ministro della Marina, quando le domande di affiancamento degli iscritti di servizio non superano ad ogni giorno numero dei militari aspettanti al riasoldamento con premio.

#### Art. 68.

I militari di bassa forza in servizio attivo nell'armata, che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio solo anni dopo l'età d'anni 20, compiuta non serviranno in qualità di servizio ordinari, possono essere ammessi al riasoldamento con premio, quando trovino nelle condizioni qui sotto specificato:

- 1º Siano di buona condotta;
  - 2º Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere d'ultimo una nuova farnia;
  - 3º abbiano registrato due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra, uno dei quali durante gli ultimi 5 anni del loro servizio;
  - 4º Non oltrepassino l'età d'anni 30.
- Se graduati e di 35. se non graduati

I militari che avendo preso parte ad una guerra non poterono per cagione di questa ottenere il riasoldamento con premio, alla ~~scadenza della loro farnia~~, saranno ammessi tenuta la guerra, o tale riasoldamento

DS

v1

Art: 63.

Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizioni.

Art: 64.

Pari al numero degli affidati disponibili i quello degli iscritti che possono essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da versarsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

Art: 65.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Duroto Bralp, e deve versarsi dall'iscritto nella Tesoreria del Circondario del suo domicilio.

Art: 66.

Deudono dal beneficio della liberazione gli iscritti che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento.

Art: 67.

Gli iscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine delle domande che essi presentano.

Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, ha sorte dieci domande quali fra le domande sperimentate nello stesso giorno siano da preferirsi.

Art: 68.

In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento.

Art: 69.

Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbiano luogo l'arruolamento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno prossimo al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguente assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concessere, in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62.

Art: 70.

Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

quando non oltrepassino di due anni  
l'età prescritta.

Art. 69.

Qualsiasi militari congedati per  
fine di ferma possono esser riammessi  
con prestito quando rimanessero le  
condizioni dello articolo precedente.

Essi potranno essere accolti col loro  
grado quando si presentino allo arruola-  
mento entro un anno dalla data  
del licenziamento.

Il termine durante il quale saranno  
marinasti in congedo verrà dedotto  
dalla loro anzianità. Inoltre l'incor-  
aggiamento col primo grado non avrà  
luogo se in quel periodo di tempo lo  
Stato si sarà trovato in guerra pre-  
reggiata.

Art. 70.

Militari provenienti dalle scuole  
navali o da altri istituti della mar-  
ina non quali di ricchezza edicazione  
gratuita, sono ammessi al riasso-  
ldamento con prestito allorché ab-  
biano compito la ferma di 8 anni  
a cui sono tenuti.

Art. 71.

In tempo di guerra è sospeso lo  
assoldamento con premio

Art. 72.

Col riasoldamento con premio co-  
mincia una nuova ferma che è  
di anni 5. poi graduati e poi mar-  
nati di 1<sup>a</sup> classe, e di 8 anni per  
gli altri.

## Art: 71.

In tempo di guerra si sospende l'assoldamento degli anziani.

Si conseguono nella stessa maniera quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuto la loro ferma.

Coloro che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma i bensì sospende il congedo assoluto degli affidati che non potranno nell'anno conseguire lo assoldamento.

Però al termine della guerra saranno prorogati, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'Art: 61 per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunto i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra.

## Art: 72.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati all'Art: 74.

## Art: 73.

Il premio è così ripartito:

1/4 sono assegnati al conto della loro cassa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato, la rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e prestiti, e fruttare interessi a beneficio dell'assoldato in conformità della legge sulla Cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di arruolamento.

## Art: 74.

Gli assoldati anziani e volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;

2° Se vengono pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Se siano promossi ufficiali.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte, nel qual caso il diritto di ritirarsi il credito passa agli eredi.

## Art: 75.

Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani e volontari rimanessero in un Corpo disciplinare o scolassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è dovuto alla Cassa degli invalidi di marina del Circondario marittimo cui appartiene l'assoldato.

Officio

Al questa ferma vanno annessi  
i seguenti vantaggi:

1<sup>o</sup> Un assegno alla cassa del riassoldato  
non minore di lire 200.

2<sup>o</sup> La somma di lire 1000. posta a di-  
-positivo del riassoldato nella Cassa  
del Corpo.

3<sup>o</sup> Una cartella nominativa di rendita sul  
debito pubblico dello Stato, rappresentante il  
prezzo di una affiancione, meno la som-  
ma assegnata alla cassa e quella  
pagata al riassoldato come ai art. 1. o 2.

La cartella di rendita e conservata  
nella Cassa del Corpo, e gli interessi ne sono  
corrisposti al suo titolare per cura  
dell'amministrazione del Corpo.

Questa costituisce un credito a  
favore del riassoldato che titolare, sotto  
lo lo riserva di cui negli articoli 74.  
e 75.

Art. 73.

I militari dell'armata non gra-  
duati, che abbiano ultimato il periodo  
del riassoldamento con premio, possono  
essere ammessi ad un secondo riassol-  
damento con premio allo stesso con-  
dizioni di cui agli articoli 68. o 72.

I graduati possono esser ammessi  
ad un secondo o terzo riassoldamento,  
ed alle medesime condizioni del primo.

Art. 74.

I riassoldati con premio possono  
ritirare il credito di cui al No. 3. dello

Art. 72.

1<sup>o</sup> quando abbiano terminato la loro  
ferma;

ed in mancanya all' Erario.

I disertori ed i condannati a pena excludentia dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contrattata in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanya all' Erario.

I disertori fucilotti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art: 76.

Indipendentemente dalle operazioni della steva, la liberazione può essere ammessa dal Ministro della Marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli

Art: 77.

Non possono conseguire la liberazione:

- 1: Gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto;
- 2: I disertori settori gravati.

Art: 78.

Gli assoldamenti dei volontari, quando seguissero in contravvenzione del disposto dell'Art 60, sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente bagnati ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva Cassa degli invalidi di marina, ed in mancanya all' Erario.

+

27. Quando vengano pensionati, riformati  
o ammessi a servizio sedentario.

Quando dicono promessi Ufficiali gli  
assoldati con pensione ritireranno quella  
parte del credito che corrisponde al  
tempo di servizio prestato per effetto  
del riassoldamento.

L'anno incomminciatu' nel caso si  
considera finito.

Il rimanente del premio passa al  
benefizio delle Casse degli invalidi della  
Marina Mercantile, e' fra esse ripar-  
tito nel modo indicato all'art. 64.

In caso di morte del riassoldato  
il diritto di ritirare il credito passa agli  
eredi.

Art. 7.

I militari riassoldati con pre-  
mio, che si rendono disertori, che  
incurano in condanne penali  
dei tribunali ordinari o dei Con-  
sigli di guerra, e che per la loro  
cattiva condotta siano da un  
Consiglio o da una Commissione  
di disciplina, secondo le norme da  
fissarsi nel regolamento, privati  
immediatamente dei benefici del  
riassoldamento, cesseranno della  
qualita di riassoldati con premio  
e perderanno ogni diritto sul  
credito di cui al n. 3. dell' art.  
72, il quale sara' devoluto alle

Circa degli invalidi della marina  
mercantile e fra esse riportato  
come all'art. 76.

Costoro dovranno seguire  
la sorte della loro classe di servizio  
nella forma ordinaria, e quan-  
do abbiano già prestato 8 anni di  
effettivo servizio sotto le armi sa-  
ranno mandati in congedo  
assoluto, tranne in tempo di  
guerra.

+

## Titolo III.

## Parte. Degli arruolamenti volontari.

N.º 76.

Cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontari arruolamenti nella marina militare quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il 17º anno di età e non oltrepassato il 32º. Coloro che furono congedati dal servizio della marina militare per fine di guerra possono essere ammessi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non erano graduati, e di 40, se graduati, e nei modi e condizioni di cui al secondo, e terzo paragrafo dello articolo 69.
2. Abbiano effettuato finora al servizio, e quelli che non hanno mai servito nella marina da guerra comprovato di aver acquisito l'esercizio di cui all'art. 57.
3. Non siano stati riformati in occasione di pace, o rimandati siccome inabili dal Corpo;
4. Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare;
5. Producano l'attestazione indicata nel art. 6. dell'articolo 57, e difronte militari producano estrarre il foglio dell'attestato congedo ed il certificato di cui al n.º 7 dello stesso articolo;

## Art. 94.

Per essere ammesso e contrarre arrolamento volontario come marinaio ed operario, devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Siano cittadini dello Stato;

2° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, e non oltrepassato il trentesimo;

3° Abbiano attitudine, fisica al servizio;

4° Non siano stati assorbiti per cattivo condotto ad un Corpo disciplinare;

5° Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'Art. 2 della presente Legge, ovvero non siano stati condannati all'impone del carcere, della custodia, del confino, dell'isiglio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, od a multa; per furto, truffa, appropriazioni indebiti ad altro specie di frodi, per attentati al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come affresci non abbiano incorso condanne di tribunali militari.

Le disposizioni del subdolto paragrafo possono, per decisione del Ministro delle Marine, applicarsi anche al caso in cui le penaltà ivi riferite siano state pronunciate da tribunali esteri;

6° Producano l'attestazione di cui all'Art. 85, e se furono militari, producano giandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'Art. 86 lo medesimo;

7° Non siano stati riformati dal Consiglio di guerra, o rimandati siccome inadatti dal Corpo;

8° Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto del padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9° Se aspirino per ragione di età ad una classe già chiamata alla linea di mare, compreso, non di avervi adempiuto.

6<sup>o</sup> Non abbiano ricorso condanna a pena criminale o correzionale, se fatta per truffa per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, e per essere ragionabili come altresì non abbiano ricorso condanna penale dei tribunali marittimi e militari;

7<sup>o</sup> Se sono minorenni facciano risultare del consenso scritto del padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza d'entrambi del titolo autorizzato dal Consiglio di famiglia, ed in mancanza di quest'ultimo da due prii parenti consigianti.

8<sup>o</sup> Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comporranno di averne a despinto.

#### Art. 77.

Gli stranieri possono contrarre volontario annolamento coll'autorizzazione del ministro della marina.

#### Art. 78.

Gli annolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del Corpo.

#### Art. 79.

In tempo di guerra gli annolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa.

Art<sup>o</sup> 95.

Le persone non contemplate nel N<sup>o</sup> 1 dell'Art<sup>o</sup> 94 possono contrarre arroamento volontario mediante autorizzazione dei Comandanti generali dei Dipartimenti marittimi.

Art<sup>o</sup> 96

Identico al qui contro.

Art<sup>o</sup> 97.

Identico al qui contro.

+

## Capitolo IV.

Della durata della ferma.  
Art. 80.

La ferma di servizio e' di due specie ordinaria e speciale.

Entrambe cominciano dal giorno dello arruolamento.

La durata della ferma ordinaria di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

La ferma speciale e' di anni otto, e si compie per istesso sotto le armi.

Art. 81.

Contraggono la ferma ordinaria quelli che sono arruolati per effetto della leva ordinaria e quelli che si arruolano volontariamente prima del tempo della leva, quando ~~sono le condizioni di esercizio previste dall'articolo di per far parte della leva di manu~~.

Contraggono la ferma speciale i smilugati ordinari, i volontari che si arruolano dopo la leva, gli omessi in occasione di leva, i quali si fossero presentati all'arruolamento dopo cinque anni da quello entro cui furono arruolati i loro coetanei, penitenti di cui all'articolo 112. Tutti quelli altri che sono ricorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110.

62 05  
L

Art: 101.

La firma di servizio è di due specie: ordinaria, così, e speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La firma ordinaria è durata dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di età, e si compie, in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi ed il rimanente in congedo illimitato.

La firma speciale è di otto anni e si compie per intero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli iscritti marittimi arruolati per effetto delle leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano iscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i sovraetati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arruolassero prima di essere iscritti sulla lista per la leva di mare.

Particolare sussidio

M. N.

Art: 82.

I volontari provenienti dalle scuole o dagli istituti militari della marina contraggono la ferma obbligatoria. Essa prende decorrenza dal giorno della uscita dalla scuola od istituto, dopo l'età di 17 anni compiuti.

Art: 83.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma obbligatoria i militari arruolati per quello ordinario, che ne facciano domanda in condizione che abbiano a rimanere asserviti per un termine non minore di tre anni.

Art: 84.

Non è compitato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di disertione o scostamento da pena del carcere o della reclusione militare, né quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, né il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art: 85.

Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sottufficiali e gli altri indimini della bassa ferma sono tenuti di congedo assoluto, almeno che vengano ammessi a contrarre una nuova ferma per un tempo non minore di anni tre, siano riassoldati con parere al tenore del Capo VII. Articolo 2<sup>o</sup>.

71/1...

63 67

Art: 102.

La firma dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo di età, Decr. del 1<sup>o</sup> Gennaio di questo anno.

Art: 103.

È in facoltà del Governo di ammettere alla firma speciale gli inserviti chiamati alle ~~lavori~~ ordinarie, i militari già arruolati per la firma ordinaria ed i volontari che appartenessero alla scuola di marina. Al completimento della firma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compierono il ventunesimo di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato.

Art: 105.

Identico al qui contro.

Art: 104

I militari che hanno compiuto la loro firma possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Art: 107.

Spirato la firma obbligatoria stabilita dalla Legge, i Dott. Ufficiali, Marinari ed Operai sono provveduti di assoluto congedo, e meno che siano ammessi a contrarre una nuova.

## Art. 86.

Qualora in alcuna categoria della  
truppe della marina di guerra il  
numero degli uomini i presenti ecceda  
i bisogni della marina da guerra  
saranno rilasciate licenze temporanee  
agli individui arruolati per la formazione  
ordinaria che costituisce maggior ten-  
sone di permanenza sotto le armi  
e non si trovino imbarcati.

I militari in licenza tempo-  
ranea dovranno restituirsì al compagno  
allo spirare della licenza, ed anche  
prima ad un comodo dell'autorità.

Essi potranno dedicarsi alla na-  
vagazione del mediterraneo; quando  
ne riporteranno una licenza speciale  
potranno anche dedicarsi ad al-  
tri viaggi.

## Art. 87.

I militari in congedo illimitato  
possono per ordine del Ministero, es-  
ser richiamati sotto le armi sia  
in tempo di guerra, sia in occasione  
di straordinari armamenti o lavori  
negli arsenali o cantieri, ed in altre  
emergenze del servizio.

Il regolamento determinerà  
le rassegne a cui potranno essere  
chiamati i militari della reale  
marina in congedo illimitato in  
condizioni sotto le quali essi potranno

Art: 114.

Per il caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio il numero dei presenti sotto le armi eccedesse, i bisogni della marina da guerra saranno di perfezione, e mandati in congedo illimitato quelli che contoranno maggior tempo di servizio o che si troveranno in una delle condizioni previste dall'Art: 67.

dedicarsi all'esercizio della navigazione).

Art. 88.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che ufficialmente risultassero regolarmente imbarcati sopra i bastimenti marittimi in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata finché non giungano in un porto o rada dello Stato.

Quelli che si trovassero al servizio di barche da pesca all'estero otterranno un congedo terminato per riappatriarsi.

Art. 89.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuto la loro ferma, non sono congedati che ritorno del bastimento in un porto di regno.

Art. 90.

Il diritto ad ottenere congedo è soltanto di essere mandati in congedo illimitato e soggetto in tempo di guerra.

15 74

Art: 113.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, escluse le barche da pesca, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purché non giungano in un porto o radas dello Stato prima del congedo della loro classe.

Gli assunti in navigazione, appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi prima al loro ritorno essere obbligati a servire, per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti.

Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriarsi.

Art: 108.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuto la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto di armamento dello Stato.

Art: 114.

Identico al qui contro.

## Titolo V.

## Della Lavoro Straordinaria di mare.

Art. 91.

Le leve straordinarie per servizio di mare sono ad ogni volta autorizzate per legge in casi di straordinarie armate.

Essi hanno luogo sugli iscritti fra la gente di mare di prima categoria.

Art. 92.

Sono soggetti alla leva di mare straordinaria, senza riguardo al periodo di esercizio prescritto nell'articolo 4. Tutti gli iscritti non ancora richiamati alla leva ordinaria, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria corrispondono il 18°, il 19°, il 20° anno di loro età.

Art. 93.

La presentazione degli iscritti chiamati alla leva straordinaria deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva straordinaria in patria, od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato. Entro quindici giorni del loro arrivo se trovarsi all'estero od in navigazione.

Art. 94.

È applicabile agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria e disperata, di cui all'articolo 88, quando risultino nei casi ivi specificati, ed estesa a coloro cittadini che prima della presentazione al Parlamento del progetto

Off. 115

66 F. 0

Art: 115.

Le leva straordinarie sono autorizzate per legge.

Art: 116.

Saranno soggetti alla leva straordinarie tutti gli iscritti sulla matricola delle genti di mare, appartenenti alle classi dai 18 ai 20 anni inclusivamente, anorché non abbiano i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.

Art: 118. (2<sup>a</sup> parte)

È applicata agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata coll' Art: 118 ai militari in congedo illimitato allorché, venendo chiamati sotto le armi la loro Classe, si trovano nei casi ivi specificati.

diligget per una straordinaria leva regolarmente si trovasse sbucati all'estero o facendo parte regolarmente dell'equipaggio di bastimenti stranieri.

Art. 95.

Le cause che daranno luogo ad esenzione e riforma nelle leve ordinarie volgono per l'esenzione e la riforma nelle straordinarie colle norme che verranno determinate dal regolamento.

Art. 96.

Sono ammesse le ammendazioni ordinarie e di fratello nelle leve straordinarie alle condizioni stabiliti dal capo VI. titolo II.

Art. 97.

L'arruolamento di leva straordinaria ha luogo per la sola durata dei bisogni che hanno provocato la leva.

Art. 98.

Gli individui presi al servizio di man per effetto di leva straordinaria rimangono definitivamente iscritti a quella ordinaria e dovranno essere cancellati dalla leva di terra.

Art. 99.

Il tempo di servizio prestato in dipendenza di una leva straordinaria sarà computato in ricorso della ferma speciale o del primo periodo della ferma ordinaria quando l'iscritto dovesse essere confermato o ritornare al servizio per causa della leva ordinaria.

17/7/75

Art: 117.

Paranno applicati alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il regolamento, le disposizioni per le leve ordinarie, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le sostituzioni e le liberazioni.

Art: 119.

Essi non contraggono fermo di servizio e sono tenuti sotto le armi finché dura il bisogno.

Art: 118 (1<sup>o</sup> parte)

Gli individui assolti per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quelle di terra.

## Art. 100.

I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovarsi assiduamente all'estero, avendo nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla corrente del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risieda uno preficiale consolato dello Stato, il preficiale dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anelli.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al termine del servizio in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, quando non si stabilisca dal regolamento.

I comandanti anelli dovranno anche assoldare marinai stranieri a patto da convenirsi nell'atto di arruolamento.

## Titolo VI.

Assegnazione al servizio di mare d'individui provenienti dalla leva di Terra.

## Art. 101.

In occasione dell'eseguimento di ciascuna leva di Terra sarà determinato, di concerto fra il Ministro della marina e quello della guerra, il numero di uomini da assegnarsi

68 ff  
11

Art<sup>o</sup> 120.

Il Comandante dei bastimenti dello Stato, via trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno fare, per maneggiarli dai bastimenti, coperte dalla bandiera maggiore fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risiede un Ufficio del Consolato dello Stato, il preetto dovrà farsi da esso sulla richiesta del Comandante angidetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

Ottobre L

servizio della marina in aggiunta  
a quelli provenienti dalla leva di  
terra. Art. 102.

Gli uomini da assegnarsi alla  
marina saranno prelevati dal con-  
tingente di prima categoria dei  
comuni posti al litorale o nelle  
dei laghi <sup>o fiumi</sup> con preferenza di scelta fra mar-  
chiaroli pescatori ed operai delle arti  
marittime <sup>in attivazione</sup> in ragione dei bisogni  
della marina militare.

Con saranno incorporati nella marina  
ferma ordinaria o per le speciali di cui alle  
arti 80, secosidiche, per effetto della leva  
di terra, abbiano compiuto la ferma provinciale  
o quella d'ordinanza.

Art. 103.

Nella legge annuale della leva  
di terra sarà indicata la quotazione  
contingente di prima categoria da  
assegnarsi al servizio di mare.

Art. 104.

Gli individui ammessi nel corpo  
della regia marina, provenienti da  
la leva di terra o dai corpi dell'eser-  
cito, rimangono soggetti alle dis-  
posizioni della presente legge come  
quelli che provengono dalla leva  
di mare in quanto alla ferma, a  
congedi, alla ~~affiancamento~~ ed alla suc-  
coglienza posteriori allo assorbimento.

## Capitolo VII.

Dispensazioni penali e disciplinari.  
Art. 105.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovine, il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, o coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovine, che non avesse i requisiti di cui all' articolo 4, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L 500, salvo le penali maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovine che sia riconosciuto autor e complice di tali frodi e raggiri e' condannato alla stessa pena, e dopo che s' abbia scortato sara' fatto inserire nel capolista della prima classe della leva di terra da chiamarsi se sia stato indebitamente iscritto alla leva di mare, sara' invece annullato al servizio di mare se indebitamente era stato abbandonato alla leva di terra.

Art. 106.

Gli autori e complici dell' omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovine ~~o~~ cancellato quale iscritto man mano dalla leva di terra sono puniti col carcere e con multa estensibile a L 10000 oltre alle maggiori penali per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati

Ja.  
81

Art: 122.

Coloro che con frode o raggiri abbiano costruito a che un giovane, il quale dovesse far parte della  
fiera di mare venga abbandonato a quello di terra, saranno puniti col carcer estensibile a sei mesi e  
con multa estensibile a L. 500. salvo le penali maggiori, se vi è luogo, per gli Ufficiali pubblici  
agenti od impiegati del Governo.

Questo giovane, se sia riconosciuto autore, o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla  
stessa pena.

Art: 124

Identico al qui contro.

del Governo.

L'inscritto, se sta astiene o complice  
e condannato alla stessa pena.

Art. 107.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che  
concerna la presente legge sono puniti colla reclusione.

Art. 108.

La frode nella surrogazione è  
punita col carcere da tre mesi a due  
anni, senza pregiudizio delle penali  
più gravi in caso di falsità.

Art. 109.

Gli inscritti che scienemente pro-  
ducano documenti falsi od infedeli  
non possono godere di esenzione penale  
qualunque stasi uolino.

Ogni anno inoltre soggetti alle  
pena stabilita dalla legge qualora  
siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 110.

Gli inscritti colpevoli d'essersi pro-  
cacciati in fermezza temporanea o  
permanenti al fine di esimersi da  
servizio militare marittimo sono  
puniti col carcere estensibile ad un  
anno.

Scostata la pena, qualora risultino  
in qualche modo utili al servizio,  
vengono arruolati per la ferma spe-  
ciale.

I medici, chirurghi, flebotomisti  
speciali, che si associno complice di  
questi reati, sono puniti colla pena

Art: 125

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione.

Art: 126.

Identico al qui contro.

Art: 127

Identico al qui contro

Art: 128.

Identico al qui contro.

*Songhed*

del carcere da sei mesi a due anni o  
ad una multa estensibile a L. 200.

Art. 111.

Gli iscritti che abbiano simili  
infermità od imperfezioni al fine  
conseguire la riforma non possono  
godere di esenzione (1).

Art. 112.

Gli iscritti che senza legittima  
causa non si saranno presentati  
mangi all'autorità marittima,  
o saranno fatti rappresentanti inni  
al Consiglio (nei casi in cui ciò è  
permesso) per soddisfare all'obbligo  
di leva nei termini stabiliti agli  
articoli 18, 19 e 23, sono considerati  
e puniti come reitentati.

Gli iscritti, che, trascorsi quin  
quini, fossero arrestati o si prese  
a ser spontanei, saranno considerati  
puniti come reitentati anche dal  
Consiglio, supponendoli legalmente  
assenti, non già avessero rincontrato  
il tempo prima dell'arresto o del  
presentarsi.

Art. 113.

La lista dei reitentati è pubbli  
dal Capitano di Porto al principio  
del mese di febbrajo dell'anno se  
cessivo a quello dell'incoradrem  
enza.

Art. 114.

I reitentati che si presentano  
spontanei, o che vengono arrestati  
sono dal Capitano di porto del comparto

51 85

Art: 129.

Identico al qui contro.

Art: 130.

Gli iscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare, su cui caso in cui ciò è permesso, per soddisfare all'obbligo della legge, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manuale posto di chiamata ad una legge straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti.

Art: 131

La lista dei renitenti è pubblicata dal Consiglio di marina al principio del mese di febbrajo dell'anno successivo a quello dell'invoca seritanza.

Art: 132.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati sono dal Consiglio di marina al Consiglio marittimo, a cui appartengono, denunciati all'Autorità giudiziaria. La quale procede contro di essi in conformità dell'Art: 133.

+

marittimo a cui appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'articolo 115.

Il Capitano di porto fa cancella dalla lista dei reincidenti gli arrestati rimasti e quelli che si presentano spontaneamente.

#### Art. 115.

I reincidenti arrestati sono punite col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di tre anni dal giorno della loro reincidente incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontaneamente dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre a sei mesi.

I reincidenti inabili al servizio sono punite col carcere da un mese ad un anno.

Le penali in questo articolo stabilite sono portate al doppio, trattandosi di reincidenti alla leva in tempo di guerra.

#### Art. 116.

I reincidenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, se riconosciuti non sono danneggiati e disabili al corpo, si riformano in caso d' inabilità al servizio militare. Gli assolti però sono ammessi a far valere i diritti

71. 77

Il Consulente di Marina fa cancellare dalla lista dei reincidenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art: 183

Identico al qui contro.

Unito

Art: 184.

I reincidenti assolti e quelli che scontarono la pena, a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti islamici, sono mandati all'arrestamento.

+

alla eccezione che potessero loro  
compiettere in base agli articoli 36,  
39, 40 e 50.

Art. 117.

Chiunque abbia scientemente  
nascosto, od ammesso al suo servizio  
un reuolto, e' punito col carcere  
estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente  
cooperato alla fuga di un reuolto  
e' punito col carcere da un anno  
ad un anno.

La pena Messa si debbe applicare  
a coloro che con colpevoli maneggi  
abbiano impedito o ritardato la  
presentazione all' ammolarimento  
di un inseritto.

Se il delinquente e' ufficiale pubbli-  
lico, ministro del culto, agente od  
impiegato del Governo, la pena si  
puo' estendere a due anni di carcere  
e si fa luogo ad una multa esten-  
sibile ad lire 2000.

Art. 118.

Il reato di omissione o cancella-  
zione dalle liste della leva di-  
mone degli individui cancellati  
come marittimi dalla leva di terra  
ed il reato di remissione non dar-  
luogo a prescrizione.

Art. 119.

In tutti e cinque casi chiamati  
come veriti nei casi preveduti da  
questa legge, i quali abbiano ricevuto  
danni od ricevuto promesse per usare

## Art: 135.

Chiunque abbia scienziamente riconosciuto, ed ammesso al suo servizio un sentinello, e punito col carcere estensibilità di sei mesi.

Chiunque abbia scienziamente cooperato alla fuga di un sentinello, e punito col carcere da un mese ad un anno.

Le penali stesse si debbano applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'arrestamento di un insoddisfatto.

Se il delinquente è Ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si punisce estensibilità di due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibilità al L. 2000.

## Art: 136.

Il reato di omissione o cancellazione, dall'elenco della lista di mare degli indiv. qui esentati come marittimi dalla lista di tasse, ed il reato di sentinella, non danno luogo a prescrizione.

## Art: 137.

Identico al già contro.

*Grafano*

favore ad alcuno negli esami. Sono comunque, sono punibili col carcere da due mesi a due anni.

La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse esse fossero già chiamate all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di ~~l'informazione~~ gravemente preannunciata.

Arte 120.

Ogni ufficiale pubblico, ogni ufficiale o impiegato del Governo, che, sotto qualunque protesta, abbia autorizzato od ammesso esenzioni, rifiuti, surrogazioni, riasolda-menti con prevarico appostaamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia della durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle lezioni marittime, degli arruolamenti volontari, compiuto, come reo di abuso di autorità, volte poste portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle penali maggiori prescritte dello stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Arte 121.

Saranno considerati e punibili come rei ritenuti i marinari ricercati pel servizio, di cui all'articolo 100.

91  
25 4-1

Art: 138.

Ogni Ufficiale, pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso eccezioni, riforme, surrogazioni, assoldamento di arziani o di volontari opposta mente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia pure durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime, e degli assolamenti volontari, e punito come reo di abuso di autorità colto pena portata dal Codice penale, senza pregiudizio delle penne maggiori prescritte dello stesso Codice nel caso di errore, strage, che ne aggravino le colpe.

Art: 139.

Saranno considerati a punti come disertori i marinari riconosciuti per servizio di cui all'Art: 120, che fossero riusciti in qualiasi modo a sottrarsi.

che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarsi.

Se però essi appartenessero all'armata di mare come militari in congedo illimitato, ed in licenza temporanea, saranno considerati a parità come desertori?

Art. 122.

I marinari precessati all'estero in senso del citato articolo 100, i quali rendessero necessario l'uso della forza per costringerli al richiesto servizio, vi saranno trattamenti per un tempo doppio di quelli che vi rimanessero, gli altri dimostratisi obbedienti alla invito. Questo servizio sarà aumentato di un anno al più tardi a suo luogo in tempo di guerra.

Se poi appartenessero all'armata di mare saranno puniti come colpevoli di tentata disertione.

Art. 123.

In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle levi marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle penali o la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

93  
50 404

### Art<sup>o</sup> 140.

I marinari prelevati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligassero ad adoperare le forze per costringerli al richiesto servizio, saranno trattenuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, né maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'Art<sup>o</sup> 120.

Il servizio di punizione sarà d'ufficio se il prelevo abbia avuto luogo in tempo di guerra.

### Art<sup>o</sup> 142.

Identico al qui contro.

### Articoli soppressi

#### Art<sup>o</sup> 6

Il tempo di esercizio delle varie arti o professioni marittime che danno diritto all'isuzione delle matricole della guarnigione di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della Guardia di mare.

95  
51 1.5

### Art: 7

Gli marinai, i pescatori ed i lavoratori saranno arruolati con la qualità di marinari.

I maestri ed operai di ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fucilisti con quelli di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione, e d'altri per il tempo prescritto dall' Art. 6. In caso diverso potranno essere arruolati come marinai o come operai.

### Art: 8

Gli individui arruolati come operai, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato, si apprezzassero alla navigazione, faranno passaggio alla categoria dei marinari, quando risulti che abbiano acquisito sei mesi di servizio di navigazione.

### Art: 9.

Il regolamento determinerà il modo di compiervare i fatti indicati negli articoli precedenti.

### Art: 58.

Il Gtt Ufficiale, Marinaro ed Operai che trovi in congedo illimitato, ed abbia compiuta l'età di 35 anni, potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamata sotto le 5 anni della Class, a cui appartenere, risulti ammesso a vedovo con più di due figli minori di anni 16.

## Il Capo VI Titolo II

### Della liberazione

*(varab. da 1784, n. 1)*  
[vedi a pagina 49]

### Art: 99.

G' ammesso l'arruolamento volontario, in qualità di novizi e mezzi, dei giovani i quali abbiano compiuto il dodicesimo e non oltrepassino il quindicesimo anno d' età loro, e riuniscano le attuali condizioni che restano determinate dal Regolamento.

### Art: 100.

Per osservare che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arruolati od i loro tutori autorizzati dal Consiglio di famiglia, del cui consenso all' arruolamento dovrà farsi constare in conformità del numero 8 dell' Art. 94, richiedersi di ritirarli dal servizio, essi potranno ottenerlo, purché il giovane non abbia ancora compiuto il diciassettesimo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall' Amministrazione marittima dal di dell' arruolamento fino al giorno in cui saranno brevijati, escluso però quello relativo al mantenimento.

### Art: 106.

Gli altri operai ammessi al servizio della marina militare per imparare l' arte del macchin-



G. F. 11

... misti contraggono la ferma special, a partire dal 21° anno di età, con che al loro passaggio i macchinisti contraggano l'obbligo di servire sei anni oltre a quelli della ferma special.

Gli stessi operai, che per cattiva condotta ed incapacità non possono pervenire al grado di macchinisti, saranno incorporati come semplici operai con una ferma di anni 10 a partire dal 21° anno di loro età.

#### Art<sup>o</sup> 109.

È facoltà del Governo di far luogo al banchimento dei novizi e ragazzi per cattiva condotta e per inabilità all'impresa carriera, purché non abbiano raggiunto l'età di 17 anni; questi giovani contraggono la ferma special al paro dei volontari di cui nell'ultimo paragrafo dell'Art<sup>o</sup> 104.

#### Art<sup>o</sup> 110.

Coloro che abbiano prestato, ancorché in varie riprese, otto anni di servizio dal 1<sup>o</sup> di Gennaio dell'anno in cui compiono il 21° di loro età, ottengono, in tempo di pace, l'assoluto congedo.

Potranno però essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiuti gli 8 anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata.

Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di punizione, per ottener il congedo.

#### Art<sup>o</sup> 112.

Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32° di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge.

#### Art<sup>o</sup> 121.

Quando occorra al Governo, per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della sua di marz, potranno essere richiesti anche questi fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purché non abbiano compiuto il 40° anno di età.

Coloro non saranno sottoposti allo arrolamento e riceveranno, in ragione delle loro abilità, la mensile giornaliera stabilita dalle tabellae per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare.

#### Art<sup>o</sup> 123.

Le disposizioni dell'articolo precedente non inferno quelle portate dalle leggi sul reclutamento dell'Esercito nel caso di omissione giuridico delle liste della Sevas di terra.

#### Art<sup>o</sup> 124.

Gli operai che, senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale, od altro stabilimento marittimo giusta l'Art<sup>o</sup> 121, non vi si presentassero nel giorno prefisso,



## RIASSUNTO GENERALE

Situazione a tutto il 31 agosto 1865

A 25

420 59 99  
G. Mino

invocheranno in una multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo quindici giorni, nella  
prima aggiudic del carcere, da un mese a sei.

Si omettono le apposite disposizioni transitorie di cui si propone la soppressione.



# VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

E' autorizzato il nostro Ministro della Marina di presentare  
al Parlamento Nazionale il progetto di legge per  
modificazione alla Legge 28 luglio 1861, per la Lega  
di Mare, e sostenerne innanzi ad esso la discussione.

Dato a Firenze li 14. Dicembre. 1863.



2. luglio.